

IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO

Mario DA PASSANO

Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di storia, IT-07100 Sassari, Viale Umberto I, 52

e-mail: dap@uniss.it

SINTESI

In Italia, nel corso dell'Ottocento, il vagabondaggio, tipico reato di sospetto, in una prima fase diviene in molti casi un vero e proprio delitto punito dal codice penale, seguendo il modello napoleonico; dopo l'Unità, mentre espresse disposizioni repressive vengono sempre inserite anche nelle leggi di pubblica sicurezza, è invece evidente la tendenza ad attenuare o a cancellare le norme di derivazione francese nei numerosi progetti di codice unitario che si susseguono per una trentina d'anni, fino a che scompaiono definitivamente nel codice Zanardelli (1889), per considerare nuovamente il vagabondaggio un semplice affare di polizia. Per il periodo che va dall'Unità al codice penale unitario è possibile, pur con tutte le cautele del caso, utilizzare sia i dati parziali e discontinui sull'ammonizione – sanzione comminata dalle leggi di pubblica sicurezza – sia le statistiche giudiziarie, per disegnare un quadro della diffusione del fenomeno (o meglio della sua repressione) e delle sue caratteristiche in relazione agli altri reati.

Parole chiave: vagabondaggio, legislazione, sistema giuridico, storia del diritto, Italia, XIX sec.

VAGABONDAGE IN THE ITALIAN 19TH CENTURY PENAL CODIFICATION

ABSTRACT

In the 19th century Italy, vagabondage – typically equalled to a suspicion of crime – was at first and in accordance with the Napoleon code model in many cases treated as a crime punishable by penal law. After the unification of Italy, on the other hand, while public security laws always included explicit repressive orders, numerous projects of unitary code that appeared throughout a period of around thirty years revealed an increasing tendency to mitigate or disregard the adopted French norms, till eventually doing away with them completely. In fact, the 1889 Zanardelli code already displays no trace of them and considers vagabondage simply a matter for the

police. For the period extending from the unification of Italy to the time a unitary penal code was adopted it is possible (all precautions of the case notwithstanding) to use the partial and discontinuous data on reprimand – a sanction imposed by the public security law – as well as judicial statistics in order to outline the extent of the phenomenon (and its suppression) and its characteristics in relation to other types of criminal offence.

Key words: vagabondage, legislation, judicial system, history of law, 19th century Italy

1.

Se si accetta la definizione di crimini (o meglio, nel caso specifico, di reati) senza vittime (Schur, 1965; Schur, Bedau, 1974), coniata per indicare comportamenti sanzionati penalmente in cui non è individuabile una persona fisica colpita direttamente, ma a subire una lesione o a essere minacciato è un interesse o un valore collettivo, della società nel suo complesso (o preteso tale), in questa categoria rientra certamente il vagabondaggio, quando esso è punito come reato. Si tratta di un fenomeno complesso presente in tutte le epoche – ma con modalità, dimensioni, caratteristiche differenti – e, a partire dal formarsi di società stanziali, percepito spesso come una devianza da controllare o perseguire, pur se per ragioni e con modalità diverse a seconda del contesto socio-economico (Darnaud, 1876; Ribton-Turner, 1887; Paulian, 1893; Florian, Cavaglieri, 1897–1900; Lévassieur, 1900–01 e 1903–04; Rivière, 1902; Marie, Meunier, 1908; Dubief, 1911; Gilmore, 1940; Vexliard, 1956). Gli esempi possibili sono moltissimi; basti pensare, per farne qualcuno, a quella che, per il medioevo, Le Goff definiva la "population flottante" (Le Goff, 1965, 175); alla *Lumpenliteratur* sul mondo complesso, variegato e organizzato dei "paltonieri errabondi" fra tardo medioevo e prima età moderna, studiata da Piero Camporesi (Camporesi, 1973); all'irrompere sulla scena europea, fra Cinque e Seicento, di torme di nuovi poveri costretti a vagabondare (Fanfani, 1943, 135 ss.; Braudel, 1976, II, 781 ss.; Gutton, 1974; Geremek, 1973, 1980 e 1988; Beier, 1985; Woolf, 1988), che darà origine, oltre che a una fiorente letteratura, in particolare in Spagna (F. W. Chandler, 1907; Del Monte, 1957; Parker, 1967; Cros, 1967; Molho, 1968 e 1972; Laurenti, 1968, 1970 e 1997; Picaresque, 1976 e 1978; Criado de Val, 1979; Bataillon, 1979; Vilar, 1979; Blackburn, 1979; Ricapito, 1980; Maravall, 1986; Gomez Yebra, 1988; Loretelli, 1984 e 1993; Rico, 2000), anche a

due diversi modelli di segregazione, quello nordico delle case di lavoro e di correzione e quello francese dell'ospedale generale (Dupont-Bouchat, 1992); o, per venire a tempi più vicini, al fenomeno degli *hobo* americani fra gli inizi del Novecento e la Grande Depressione, fra i quali si sviluppò anche la particolare forma di organizzazione sindacale degli Industrial Workers of World – a cui si rifaceva anche il Gramsci "consiliare" – e che ha dato luogo a una letteratura e a una filmografia consistenti¹ (Anderson, 1923, 1940 e 1975; Vexliard, 1956, 168 ss.; Allsop, 1967; Etulian, 1979; Monkonnen, 1984); o, infine, alle secolari vicende di un intero popolo, gli zingari (Predari, 1841; Colocci, 1889; Vaux de Foletier, 1970; Narciso, 1990; Il viaggio, 1990; Kenrick, 1995; Viaggio, 1997; Wiernicki, 1997). Del resto anche nell'ultimo cinquantennio il fenomeno si è tutt'altro che esaurito: si pensi alla *beat generation*² o agli *hippies*³ e ancora ai vagabondi di oggi, prodotto di nuove migrazioni, di nuove inquietudini, di nuove povertà.⁴

2.

Anche in età moderna il vagabondaggio, a cui quasi sempre si associa la mendicizia, è oggetto di interventi repressivi talora particolarmente pesanti, ma i tentativi di contrastarlo o almeno contenerlo sono affidati soprattutto a misure (che oggi diremmo) di tipo amministrativo, con ampi margini di discrezionalità, se non di arbitrio, per le autorità incaricate della bisogna (Florian, Cavaglieri, 1897–1900, I, 125 ss.; Dawson, 1910; Vexliard, 1956, 53 ss.; Piasenza, 1983; Meneghetti Casarin, 1984).⁵ È solo con lo svilupparsi del processo di codificazione penale che anche questo comportamento non conformista viene a costituire, in alcuni casi, una vera e propria figura di reato.

Per quel che riguarda in particolare l'Italia, negli Stati preunitari si confrontano anche in questo caso specifico due modelli contrapposti, quello napoleonico e quello asburgico.

In Francia, le previsioni normative del codice del 1791 erano circoscritte ai

1 Da *La strada* di Jack London (1907) alle memorie di Barbara Starke (1931) e di Bertha Thompson "Box Car" (1937), dal personaggio creato da Charlie Chaplin (*Il vagabondo*, 1916; *Vita da cani*, 1918; *Il monello*, 1921; *Luci della città*, 1931) a *Joe Hill* di Bo Widerberg (1971), da *America 1929. Sterminateli senza pietà* di Martin Scorsese (1972) – ispirato appunto al libro della Thompson – a *L'imperatore del Nord* di Robert Aldrich (1973), per fare qualche esempio.

2 Il riferimento, scontato ma d'obbligo, non può che essere anzitutto alle opere di Jack Kerouac (1950; 1957).

3 Basti citare il famoso *Easy rider* di Dennis Hopper (1969).

4 Anche in questo caso mi sia consentito un riferimento cinematografico, il bellissimo *Sans toit ni loi* di Agnès Varda (1985).

5 Si pensi ad esempio ai rastrellamenti di vagabondi, mandati a remare sulle galere, operati dalla *marechaussée* francese: Rivière, 1902, 15 ss.; Paultre, 1906; Vexliard, 1956, 73 s.; Vigié, 1985, 88 ss.; Zysberg, 1987, 59 ss.; Royer, 1995, 81 ss.; Lorgnier, 1995–96; Dyonet, 1997.

crimini, cioè ai soli reati più gravi sottoposti alla procedura con i giurati, fra i quali non rientrava il vagabondaggio, e la legge sulla polizia municipale e correzionale dello stesso anno, che regolava la repressione dei delitti e delle contravvenzioni e le relative procedure, prevedeva soltanto che le *gens sans aveu*, i *suspects* e i *mal intentionnés* fossero sottoposti a sorveglianza e in caso di condanna incorressero in un aggravamento di pena (Recueil, [1791]; Rivière, 1956, 29; Lascoumes, Poncela, Lenoël, 1989, 140 s.; Da Passano, 2000, 46 s.). Invece il *code pénal* del 1810 – che verrà poi esteso anche al Regno italico e, con qualche modifica, ma non su questo punto, al Regno napoletano (Codice dei delitti, 1811; Codice penale, 1813) – configura il vagabondaggio come un vero e proprio delitto contro la pace pubblica, assieme alle associazioni di malfattori e alla mendicizia; gli elementi costitutivi del reato (oltre alla volontarietà) sono tre, tutti negativi: la mancanza di un domicilio reale certo, di mezzi di sussistenza e dell'esercizio abituale di un mestiere o di una professione; la pena va da tre a sei mesi di carcere, a cui si può aggiungere la messa a disposizione del governo per un tempo indefinito una volta scontata la pena, ma può anche aver luogo la liberazione anticipata in caso di richiamo del comune d'origine o di cauzione offerta da un cittadino solvibile; alcune norme (comuni alla mendicizia) prevedono delle aggravanti (travestimento, detenzione di strumenti atti a commettere altri reati o di armi, possesso di valori ingiustificati) e casi in cui lo stato di vagabondo o di mendicante costituisce un'aggravante (violenze, possesso di documenti falsi), con consistenti inasprimenti di pena (Florian, Cavaglieri, 1897–1900, I, 213 s.; Rivière, 1902, 32 ss.; Vexliard, 1956, 89). Le norme vengono approvate dopo una brevissima discussione in Consiglio di Stato (Locré, 1840–43, XV, 368 ss.) e riprendono sostanzialmente quelle già contenute nel primo progetto presentato da Target (Projet, [1802]) e leggermente emendate nel 1804, che pure avevano dato luogo, assieme ad approvazioni e richieste di ulteriori sanzioni,⁶ anche a delle obiezioni⁷ da parte dei Tribunali criminali e d'appello, anche se avevano rivolto la loro

6 Il Tribunale criminale dell'Oise pensa che vadano anzi previste pene più severe per vagabondi e mendicanti sorpresi di notte (Observations des Tribunaux criminels, an XIII, V, 3); quello del Vaucluse scrive che "jusqu'à présent il n'existait aucune disposition propre à réprimer le vagabondage; et certainement il ne pourra qu'être avantageux d'adopter celles présentées par le projet" (VI, 4); quello dell'Yonne sostiene che "il importe à la tranquillité publique" che i vagabondi rimangano detenuti "jusqu'à ce que le Gouvernement ait disposé d'eux" (VI, 16); il Tribunale d'appello di Pau chiede che siano comminate pene anche a chi usa ospitare vagabondi, gente senza stato e mendicanti e che sia introdotto l'obbligo della denuncia alla polizia (Observations des Tribunaux d'appel, an XIII, II, 4 s.).

7 Così il tribunale criminale dell'Escaut sostiene che vagabondaggio e mendicizia "doivent se réprimer par des peines précises" (Observations des Tribunaux criminels, an XIII, II, 6); quello della Haute Garonne ritiene che le norme sulle aggravanti siano troppo generiche e che quindi si prestino "à un arbitraire dangereux" (II, 15 s.); quello dell'Indre-et-Loire pensa che sarebbe giusto "d'accorder un délai au prévenu de vagabondage, pour se faire connaître avant de le juger" e che la durata della sorveglianza debba, secondo le regole generali, essere determinata dal giudice nella sentenza (III, 16); quello del Mont-Blanc solleva dei dubbi sull'applicazione concreta della messa a disposizione del

attenzione soprattutto agli articoli sulla mendicizia, talora con toni fortemente critici. La differenza maggiore rispetto al testo iniziale, oltre alla suddivisione della sezione in parti distinte per le tre fattispecie, sta nella comminazione della pena del carcere da tre a sei mesi, anziché la sola messa a disposizione del governo a tempo indeterminato; l'unica vera obiezione sollevata in Consiglio di Stato è quella di Corvetto, che ritiene che l'aggravante del possesso ingiustificato di valori costituisca una violazione della "regola comune, secondo la quale si dee provare contro l'accusato ch'egli sia colpevole, e non ridurlo a giustificare la sua innocenza", a cui però Berlier risponde che "la disposizione poggia su una presunzione [...] e la qualità della persona è opportuna per giustificare questa presunzione fino alla pruova contraria"; una piccola variazione viene introdotta – ed è uno dei pochi casi in cui ciò avviene – su richiesta della commissione di legislazione civile e criminale del Corpo legislativo⁸: nel caso che qualcuno presti la sua cauzione una volta che il vagabondo abbia scontata la condanna, questi va mandato non in un comune qualsiasi a discrezione del governo, ma in uno scelto dal garante. Nell'esposizione dei motivi e nella relazione, come avviene generalmente, ci si limita a parafrasare il testo presentato al Corpo legislativo, ma sia il primo oratore, Berlier,⁹ sia il secondo, Noail-

governo (IV, 3); quello della Seine-et-Oise sostiene che se la messa a disposizione del governo è una misura amministrativa, va tolta dal codice la norma generale che la prevede fra le pene e che se invece è una pena, la sua durata va decisa dal giudice e non dal governo, per non attribuire a questo "une faculté contraire à la distinction des pouvoirs" (VI, 29); il Tribunale d'appello di Bordeaux chiede che siano precisate le cose che si possono possedere senza doverne dare giustificazione (Observations des Tribunaux d'appel, an XIII, I, 6); quello di Rennes dà conto di aver discusso, pur senza decidere, se il vagabondaggio possa essere annoverato fra i delitti soltanto "lorsque l'administration a épuisé tous les moyens de le prévenir, en procurant du travail aux pauvres valides et en offrant aux invalides un asile assuré" e comunque ritiene che se "la mise a disposition du Gouvernement tend à lui permettre de disposer à son gré de la liberté individuelle de ces malheureux, l'article (...) est extrêmement dangereux" e vada soppresso (Observations des Tribunaux d'appel, an XIII, II, 82 s.).

- 8 "Se un vagabondo nato in Francia è garantito, e la sua malleveria ammessa, pare che questa malleveria non saprebbe essere estranea alle misure di precauzione pubblica, che saranno prese contro tal individuo; alcuno ha più interesse di essa di sorvegliare alla di lui condotta: ma s'egli è mandato in un luogo lontano dal mallevadore, questi non potrà più esercitare sorveglianza; sarà esso esposto ad essere incessantemente compromesso. Il cauzionato potrà abbandonarsi a de' delitti, che il mallevadore avrebbe avuto la possibilità di prevenire, se lo avesse avuto sotto gli occhi suoi; egli avrebbe ancora potuto renderlo migliore co' suoi suggerimenti, o col lavoro che gli avrebbe procacciato" (Locré, 1840-43, XV, 435).
- 9 "Che sarebbe mai, in fatti, la prigione di qualche mese, se in seguito il vagabondo fosse puramente e semplicemente rimesso nella società, cui non offrirebbe alcuna guarentigia? Colui che non ha né tetto, né vitto, né professione o mestiere, non è punto un membro della città ... Ogn'individuo di questa qualità richiama una più speciale repressione, se sia stato preso travestito o munito di armi, lame od uncini, se sia stato trovato portatore di oggetti d'un certo valore, o se ha esercitato delle violenze, per leggere ch'esse siano. Relativamente agli uomini di cui si tratta in questo momento, non v'è alcuno de' segni indicati, che non sia proprio a portare l'allarme, e non attesti un delitto consumato, o vicino a consumarsi. L'ordine pubblico debbe armarsi più fortemente contro coloro, che più lo minacciano ... Quest'attribuzione dell'alta polizia è di una grande importanza, ristretta per disposizioni generali del

les,¹⁰ sottolineano anche la pericolosità sociale dei vagabondi ed elogiano poi l'introduzione, anche per questo reato, della messa a disposizione del governo e le norme sulle aggravanti (e in particolare ancora la previsione della sorveglianza dell'alta polizia a fine pena).

Al contrario i codici austriaci del 1803 e del 1852, riprendendo in ciò quello giuseppino, non prevedono il vagabondaggio fra i comportamenti sanzionati penalmente¹¹ e tali codici saranno a lungo vigenti nel Lombardo-Veneto prima e nel solo Veneto poi (Codice generale, 1787; Codice de' delitti, 1803; Codice penale, 1815; Codice penale, 1852).

Nell'Italia "francese", pure da questo punto di vista, anche quando il modello di riferimento è ancora il codice rivoluzionario, cominciano ad apparire soluzioni diverse.

Così già nel primo progetto milanese del 1801, fra le norme sui delitti correzionali contro la polizia pubblica, alcune riguardano la mendicizia e una commina da quindici giorni a due mesi di detenzione per "quelli, che essendo in istato di travagliare, non avranno né mezzi di sussistenza, né mestiere, né persone le quali rispondano per loro; quelli che ne' registri delle rispettive comuni si troveranno iscritti, come gente oziosa, sospetta, o mal intenzionata, se saranno sorpresi in rissa, attrupamento, o qualunque altro atto di semplice violenza" (Cavanna, Vanzelli, 2000). Nel secondo progetto una sezione del titolo sui delitti contro il buon ordine interno dello Stato è dedicata alle armi e alle persone sospette: sono considerate tali "l'ozioso e vagabondo nazionale od estero, cioè colui che non giustificando d'avere

progetto, alle genti senza stato, ed agl'individui condannati a pene afflittive od al bando, non esercitandosi, se non in virtù di condanne speciali, e per casi ben determinati, l'è una vera istituzione, il cui nome, severo che possa sembrare a prima giunta, debbe rassicurare e non allarmare i buoni cittadini. La società dunque non ha in fatto alcuna precauzione a prendere, allorché gli uomini che l'hanno gravemente turbata rientrano nel suo seno; e se essi non ponno trovare in tutto l'impero un sol cittadino solvibile che voglia guarentir la loro futura condotta, non è questo un nuovo grado di sospetto che si leva contro di essi, ed autorizza, sia ad allontanarli da un luogo designato, sia a prescrivere loro l'abitare in un altro, sia infine ad arrestarli e detenerli se disubbidiscono? Se questa restrizione de' diritti individuali del condannato potess'essere considerata come un aggravamento della pena principale, essa sarebbe pur giusta, poiché compie la garanzia sociale ... In questo sistema tutto si trova in armonia, e se questa felice novazione non arresta tutte le recidive, ne preverrà però di molte, ed almeno asicurerà, colla stessa malleveria, una indennità alle parti che fossero offese per un nuovo delitto" (Locré, 1840-43, XV, 450 s.).

10 "Tutte queste misure di rigore sono comandate dalla qualità delle persone contro cui sono esercitate; la loro sorte non è più degna di pietà, mentrèché il governo offre loro tutt'i soccorsi che reclamava la loro indigenza. Ogni uomo valido debbe travagliare; questa è la legge della natura; se si ricusa al travaglio, sarà un essere dannoso che l'autorità debbe sorvegliare, e severamente punire ... oggi tutt'è previsto, il vagabondo ed il mendicante saranno puniti; la loro condotta sorvegliata; e le loro manovre non saranno più a temersi" (Locré, 1840-43, XV, 474).

11 Solo una legge specifica del 1873 si occuperà del problema, integrata poi da ulteriori disposizioni nel 1885: Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 200 ss.

mezzi di sussistenza sia senza lavoro od impiego; il mendicante senza licenza, e chiunque sia stato punito, o dimesso come non abbastanza trovato colpevole per titolo di furto qualunque" e ancora "il forestiero entrato nel territorio del Regno senza passaporto od altra carta in regola, e che manchi d'ogni giustificazione sulle sue qualità morali e politiche"; tali individui, se cittadini, vanno "ripresi ed ammoniti di applicarsi ad uno stabile esercizio nel termine di dieci giorni successivi, colla comminazione di sei mesi di casa di correzione in caso di inosservanza", se stranieri vanno espulsi; ulteriori pene sono comminate per i sospetti colti con arnesi da scasso di notte, con armi permesse da soli o insieme ad altri (Collezione dei travagli, 1807, I, 86 s.).¹² Fra tutte le magistrature del Regno invitate a fare le proprie osservazioni sul progetto, soltanto il Tribunale speciale contro i nemici dell'ordine pubblico¹³ e il Tribunale d'appello dell'Alto Po sollevano qualche critica,¹⁴ che peraltro la commissione respinge quasi del tutto.¹⁵

Nel Regno meridionale le norme dettate da Giuseppe Bonaparte al momento di partire per Baiona, se non includono il vagabondaggio fra i delitti, lo contemplano però fra i reati di competenza dei tribunali correzionali: il vagabondo e il mendicante valido, che non presenta "la cauzione di un cittadino onesto, e non inquisito d'alcun delitto" e non promette "d'intraprendere l'esercizio d'una professione, o arte qualunque" o contravviene a tale promessa, se è straniero va espulso dallo Stato, se è "nazionale" va recluso in una casa di correzione "fino a che non presenti un'as-

12 Secondo la commissione compilatrice del progetto, il fondamento delle pene comminate contro i sospetti (e più in generale "della sanzione che percuote la maggior parte di quei leggieri delitti, i quali si commettono contra le leggi del *Bon Governo*") è che "vi sono alcune offese dalle quali è attualmente violata la pubblica sicurezza, e ve ne sono alcune che hanno soltanto una tendenza a violarla. La Società che ha il diritto di punire i veri delitti non può non avere il diritto di efficacemente prevenirli, attaccando una pena a quegli atti che lasciati impuniti potrebbero facilitare i più funesti e più criminosi avvenimenti. Vi è nella Società, dice Bentam (sic), un male di second'ordine, e questo accade ogni qualvolta si sparga negli animi de' Cittadini il terrore d'essere disturbati nel tranquillo godimento dei loro diritti" (Collezione dei travagli, 1807, I, 243 s.).

13 Il Tribunale ritiene che il divieto di portare armi permesse vada esteso anche "per quelle persone le quali siano state punite o dimesse come non abbastanza trovate colpevoli per doloso o colposo omicidio o ferimento, e per quelli che reiteratamente si siano resi colpevoli di ebrietà", ma anche che la pena prevista per i sospetti che non ottemperino all'ammonizione debba poter essere mitigata dal giudice "per i casi di minor gravità", poiché "sei mesi indistintamente per una prima contravvenzione, se trattasi principalmente d'un giovinetto non mai stato inquisito e in tempi e circostanze nelle quali sia difficile il trovare stabile lavoro, sono sembrati pena troppo grave" (Collezione dei travagli, 1807, II, 60).

14 Il Tribunale lamenta che manchi una specifica previsione per gli "oziosi recidivi nella contravvenzione ai precetti" (Collezione dei travagli, 1807, II, 148).

15 La commissione infatti accoglie in parte solo la prima obiezione del Tribunale speciale, escludendo dal divieto gli ubriachi abituali, ma respinge tutte le altre: "sarebbe la pena illusoria all'oggetto cui tende, se non avesse una certa energia contra persone che si trovano in attitudine di commetter i più gravi delitti" e quanto alla recidiva basta applicare le regole generali in materia (Collezione dei travagli, 1807, III, 14 s.).

sicurazione sufficiente, o che dimostri d'avere scelto l'esercizio d'una professione"; per il recidivo, dopo tre mesi di reclusione, "resterà alla cura del Governo la scelta del mestiere, o dell'arte, nella quale possa essere utilmente occupato" (Legge sui delitti e Legge sulla giurisdizione, 1808).

E infine dei due codici promulgati per le due parti del territorio nel Principato di Lucca e Piombino, mentre il primo tace in materia (Codice penale, 1807), il secondo contiene norme specifiche nella sezione relativa ai delitti e alle pene di polizia correzionale, in particolare nella parte su "gli attentati contro l'ordine sociale, e i disturbi recati alla tranquillità pubblica": sono definiti vagabondi "quelli che non hanno mezzi di sussistenza, alcuna professione, alcuno stato, o domicilio fisso, e permanente"; essi vanno arrestati e, qualora entro otto giorni non giustificino "la loro buona condotta con la deposizione di due persone domiciliate, e degne di fede", vanno condannati a sei mesi di lavori forzati "e successivamente posti sotto la sorveglianza del Presidente della Comune in cui eleggono il loro domicilio" se sono sudditi, o espulsi dallo Stato se sono stranieri; in caso giustificino la loro buona condotta, devono comunque essere "ripresi e ammoniti di applicarsi ad uno stabile esercizio" entro dieci giorni se sudditi ed entro quattro se stranieri (Codice penale, 1808).

I due primi codici promulgati in Italia dopo la Restaurazione, quelli del Regno delle Due Sicilie (Codice per lo Regno, 1819) e del Ducato di Parma (Codice penale, 1820), assumono in generale come modello quello napoleonico e, sul punto specifico, ne riprendono quasi alla lettera le norme, ma quello napoletano vi aggiunge, per il condannato che ha scontato la pena, l'obbligo di dare malleveria della sua buona condotta per un periodo da tre a dieci anni, in mancanza della quale viene messo a disposizione della polizia.

Il regolamento pontificio (Regolamento, 1832) invece non contiene alcuna disposizione in materia, e lo stesso avviene nel Granducato di Toscana, dove il vagabondaggio non è oggetto di espresse previsioni normative né nel codice penale (Codice penale, 1853), che in ciò si discosta quindi da quello del Baden (Codice 1845; Florian, Cavaglieri, 1897–1900, I, 168 s.) a cui si ispira, né nel regolamento di polizia punitiva, che, abbandonando le disposizioni in materia di quello provvisorio del 1849, fra le trasgressioni contro l'ordine pubblico prevede, assieme all'"illecita mendicanza", solo la "ciurmeria", ossia il cercare "d'ingannare con qualsivoglia impostura la credulità del volgo" (Regolamento, 1853).¹⁶

Anche il codice penale modenese (Codice criminale, 1855) tace in proposito, ma il regolamento di polizia dell'anno precedente (Regolamento, 1854) prevedeva già che, non ottemperando all'ammonizione di trovare un'occupazione stabile, l'ozioso fosse punito col carcere per breve tempo, così come chi "con qualunque mezzo, arti-

16 In Florian, Cavaglieri, 1897–1900, I, 283 si segnala però che Fiani definiva i "ciurmatori" come vagabondi che "aborrenti da ogni lecita industria e da ogni onesta occupazione, cercano i mezzi di sussistenza soltanto nella malvagia arte d'ingannare gli uomini".

fizio od impostura cerca d'ingannare la credulità del volgo", e il vagabondo con la casa di forza per un tempo indeterminato, "finché avrà date prove di ravvedimento, od abbia appreso un'arte o un mestiere atto a procurargli un onesto sostentamento".

Negli Stati sabaudi di Terraferma le Regie Costituzioni, rimesse in vigore da Vittorio Emanuele I, contenevano già un apposito capitolo "Degli Oziosi, Vagabondi, e Zingani", formato da norme dettate da Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III, in occasione delle tre successive edizioni delle stesse (Leggi e Costituzioni, 1723, 1729, 1770¹⁷), che comminavano pene sino a cinque anni di galera; per la Sardegna provvedevano invece in maniera meno severa un editto del 1759, integrato da un biglietto del 1760, inseriti poi nella consolidazione feliciana del 1827,¹⁸ che comminavano sino a un anno di catena, "per via di procedimento economico", per "i nullatenenti, che saranno oziosi e vagabondi" e per "tutti coloro, i quali saranno discoli, e diffamati di furti, abigeati e grassazioni, o di complicità ne' medesimi delitti" (Leggi civili e criminali, 1827).¹⁹

Quando anche nel Regno di Sardegna si provvede alla compilazione di un codice penale, il modello ispiratore è ancora una volta quello napoleonico, ma le norme specifiche, ricalcate su quelle francesi, introducono maggiori articolazioni e qualche modifica, parzialmente riprese dalle norme previgenti. Il codice albertino distingue infatti tra oziosi e vagabondi: i primi sono coloro che, pur essendo "sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza", non esercitano abitualmente un mestiere o una professione; i secondi coloro che, privi di un domicilio certo e di mezzi di sussistenza, non esercitano abitualmente un mestiere o una professione, e a essi sono equiparati coloro che vagano "affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente a per sé a procurare la loro sussistenza" e coloro che "fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità"; la pena prevista (sempre da tre a sei mesi di carcere) si applica ai vagabondi "legalmente dichiarati tali" e agli oziosi che abbiano contravvenuto alla sottomissione dichiarata di fronte all'autorità; una volta scontata la pena, i vagabondi devono scegliere un domicilio, che non possono cambiare senza darne avviso, e fare atto di sottomissione; sono previste le aggravanti di origine napoleonica; infine una norma specifica stabilisce che i vagabondi minori di 14 anni saranno riconsegnati ai genitori o, in mancanza, all'autorità amministrativa del comune di nascita (Codice

17 Secondo Petrini, 1997, 897 s. l'introduzione di tali norme, in base alle quali "quelle che per due secoli sono state ipotesi di pericolosità soggettiva, affrontate con strumenti preventivi, personali o patrimoniali, divengono fattispecie incriminative", costituisce "il tratto iniziale del processo di incubazione del sistema preventivo liberale".

18 Il titolo in questione passa dal primo progetto di Costantino Musio al testo definitivo senza che siano richieste né introdotte modifiche di rilievo: Leggi criminali, 1824; Osservazioni, 63 s.; Parere, 180.

19 Sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno in Sardegna v. Massidda, 1913 e Da Passano, 1984, 132 ss.

penale, 1839).²⁰ Tali disposizioni riprendono sostanzialmente quelle contenute nelle precedenti versioni progetto (Progetto, 1833; Minuta seconda, 1839; Lettera, 1839) e nel corso dei lavori preparatori le discussioni sul punto non sono molte: cancellata già in una prima fase la norma che comminava la catena per "li zingani ossia coloro i quali a pretesto di dare altrui la buona fortuna o col mezzo di pratiche superstiziose od altre astuzie e mariolerie, girano per le campagne e luoghi", la commissione, a seguito delle osservazioni del Senato di Piemonte e della Camera dei Conti, provvede a eliminare anche un articolo che stabiliva che il vagabondaggio accompagnato ad altri reati andava considerato come aggravante degli stessi, perché "non si serberebbe sempre una giusta proporzione nell'applicazione delle pene"; per il resto, i Senati di Nizza e Savoia non avanzano alcuna critica al progetto, mentre le altre osservazioni di quelli di Piemonte e di Genova e della Camera dei Conti, in parte accolte, sono abbastanza marginali e la commissione respinge invece la richiesta di inasprire la pena per l'aggravante degli atti di violenza²¹ (Osservazioni, 1833; Risposte, 1833, 355 ss.); la discussione finale in Consiglio di Stato, abbastanza rapida, verte soprattutto sulla miglior redazione da dare agli articoli e gli unici emendamenti introdotti riguardano un innalzamento del massimo di pena per i vagabondi stranieri espulsi e rientrati (un anno di carcere anziché sei mesi) e per l'aggravante di falsi documenti (aumento della pena di uno o più gradi anziché di uno o due) (Verbali, 1839, 29 aprile).

Alcuni anni dopo però si inizia a introdurre una sorta di doppio binario per questo reato, caratteristica che durerà sino alla fine dell'Ottocento: con la legge di pubblica sicurezza del 1852 si precisa infatti che, mentre gli oziosi saranno condannati secondo le norme il codice penale solo in caso di contravvenzione alla sottomissione di darsi a lavoro stabile, i vagabondi saranno processati direttamente, che a entrambe le categorie si applicherà la pena complementare della sottoposizione alla sorveglianza della polizia e che i minori di 16 anni saranno rinchiusi in una casa di lavoro sino a imparare un mestiere (l. 26 febbraio 1852, n. 1339; Astengo, Sandri, 1889, 34 s.). Con la legge del 1854 queste disposizioni sono poi confermate, ma la sottomissione diventa ammonizione e con quella del 1859 viene introdotta la possibilità

20 La commissione compilatrice, nel presentare la seconda minuta del progetto, scrive in proposito: "Se interessa alla società di punire i veri reati che offendono la pubblica sicurezza, vi ha pure eguale interesse di efficacemente prevenirli. A ciò tendono le disposizioni penali che riflettono i reati contro la pubblica tranquillità ... Il vagabondaggio è l'elemento ordinario delle associazioni de' malviventi così infeste alla società, come non è meno pernicioso alla pubblica sicurezza la mendicizia quando si è la conseguenza della scioperatezza" (Minuta seconda, 1833, 66 ss.).

21 "La pena della catena, come propone il Senato [di Piemonte], sarebbe troppo grave. Gli atti violenza commessi dai vagabondi, e dai mendicanti vogliono al certo essere puniti con pena adeguata. La giustizia però esige, che la pena sia anche in ragione della gravità del reato: d'altronde le circostanze personali possono essere prese in considerazione dal Giudice nella latitudine della pena stessa. Sono pure conformi in questa parte i Codici di Parma, e delle Due Sicilie" (Risposte, 1833, 364 s.).

dell'interdizione di soggiorno (l. 8 luglio 1854, n. 6; l. 13 novembre 1859, n. 3720).

Il codice albertino viene quindi sottoposto a revisione da parte del governo nel 1859 (Codice penale, 1859), approfittando dei pieni poteri legislativi ed esecutivi concessi in occasione della guerra, ma, in materia di oziosi e vagabondi, le norme rimangono sostanzialmente le stesse e, dopo la proclamazione del Regno d'Italia, per questo limitato settore si raggiunge la completa unificazione anche in campo penale, poiché le modifiche al codice del '59 per l'Italia meridionale, poi estese anche alla Sicilia, non riguardano gli articoli in questione, che con due decreti dell'11 e del 22 giugno 1865 (nn. 2339 e 2355) vengono pubblicati anche in Toscana (Florian, Cavaglieri, 1897–1900, I, 283 s.), dove per il resto continua invece a rimanere in vigore il codice lorenese del 1853 (Da Passano, 1996, LXIX ss.). Infine, con la legge sull'unificazione amministrativa, nel 1865 viene pubblicata la prima legge unitaria di pubblica sicurezza, che prevede l'ammonizione anche per i vagabondi e dà al prefetto la facoltà di assegnare non solo l'interdizione di soggiorno ma anche il domicilio obbligatorio (l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. B; Correa, 1866; Isacco, Salvarezza 1867; Ferretti, 1870); la stessa legge viene poi rivista nel 1871, con l'introduzione della pena accessoria della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (l. 6 luglio 1871, n. 294; Curcio, 1874; Bolis, 1879, 482 ss.; Bufalini, 1880). Il sistema vigente in tutto il Regno è quindi lo stesso: l'ozioso e il vagabondo sono soggetti a essere ammoniti dal pretore "a darsi immediatamente a stabile lavoro e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli al tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi senza preventiva partecipazione all'autorità di pubblica sicurezza" e a sottostare alle sue ingiunzioni; perché l'ozioso sia imputato del reato previsto dal codice penale, occorre che abbia contravvenuto all'ammonizione, mentre sulla necessità di tale condizione anche per il vagabondo la giurisprudenza rimane oscillante, come del resto su molte delle questioni legate all'istituto dell'ammonizione (Lucchini, 1895, 36 ss.; Florian, Cavaglieri, 1897–1900, I, 286 ss.; Amato, 1967b, 232 ss.).

3.

Queste sono le norme che vengono applicate per un trentennio, poiché tanto durano i lavori per dare al regno anche un codice penale unico, anche se "nella vigenza del codice penale sardo del 1859, inizia a manifestarsi una certa difficoltà a giustificare la legittimità di ipotesi di reato – quali l'oziosità e il vagabondaggio – che, sfornite di qualsiasi tipicità, prevedono e puniscono non un fatto concreto, ma uno *status* personale o una situazione soggettiva, quali la tendenza a vivere ai margini del contesto economico e sociale, l'incapacità a inserirsi nei percorsi produttivi, la difficoltà rientrarvi una volta che se ne fosse stati espulsi, l'aver dato adito a voci e sospetti d'esser dedito alla commissione di determinati delitti": ciò porta a ripercorrere a ritroso la strada iniziata con le *Leggi e costituzioni* sabaude, "abban-

donando la veste di fattispecie incriminatrice, per tornare a essere oggetto di interventi polizieschi di carattere preventivo, modellati unicamente sullo *status* soggettivo del deviante, marginale, nomade, cioè di chi è pericoloso per la tranquillità altrui, ed è sospettato di essere dedito alla commissione di delitti" (Petrini, 1996, 6 e 1997, 894, 898); e nel corso di quei lunghi lavori preparatori si afferma infatti nettamente una propensione a depenalizzare l'oziosità e il vagabondaggio, cancellandoli almeno dal novero dei delitti previsti dal codice penale per declassarli a contravvenzioni o confinandoli nelle leggi di pubblica sicurezza, secondo "una linea di tendenza che mira non ad eliminare, ma a trasferire sul terreno degli interventi amministrativi di polizia gli istituti in palese contrasto con i principi garantistici e con la purezza del sistema penale dello Stato di diritto" (Neppi Modona, Violante, 1978, 170).

In tal senso vanno infatti tutti i numerosi progetti presentati ma mai giunti a concludere il loro iter. Così la commissione nominata da De Falco nel 1866 e presieduta da Pisanelli, dopo aver deciso di distinguere i delitti e le contravvenzioni e di compilare un separato codice di polizia punitiva per quei fatti "che non essendo promossi da dolo, né mirando al danno altrui, si puniscono perché offendono la sicurezza, o sono occasione di reati, o, in altre parole, per iscopo di prevenzione più che di repressione", ricomprende fra questi anche l'oziosità e il vagabondaggio, in quanto "fatti che si puniscono perché aprono l'occasione e fan sorgere il timore di reati, piuttosto che per l'indole loro propria" (Progetto, 1870, I, 54 ss., 461 s. e 605 s.); anche la successiva commissione incaricata di rivedere il lavoro della prima sul punto mantiene la stessa linea, poiché, come scrive Ambrosoli nella sua relazione al progetto, "nessuno può affermare che un mendicante od un ozioso offenda un diritto altrui e lo offenda con animo deliberato e pravo", anche se in alcuni casi introduce poi delle modifiche nelle singole disposizioni. Secondo questo progetto, gli oziosi sono punibili in caso di contravvenzione all'ammonizione dell'autorità di pubblica sicurezza al contrario dei vagabondi, per i quali non è previsto questo requisito, in quanto ritenuti pericolosi di per sé; le pene consistono in entrambi i casi nell'arresto (sino a 3 mesi per l'ozioso e da 1 mese e 10 giorni a 3 mesi per il vagabondo) e nella sottoposizione alla sorveglianza della polizia; è previsto il caso di recidiva; un trattamento speciale è riservato agli oziosi minori di 16 anni (riconsegna ai familiari ed eventualmente collocazione in un istituto di educazione o di lavoro o in una colonia agricola al massimo sino ai 18 anni) (Progetto, 1870, II, 12 ss. e 519 ss.; Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 297 s.).

Anche se in parte simili, le disposizioni previste nell'abbozzo di progetto di De Falco tendono a una più marcata severità: essere oziosi, vagabondi, mendicanti non autorizzati costituisce un delitto anziché una contravvenzione e la pena è il carcere da 10 giorni a 3 mesi, mentre quella per le persone sospette (sorvegliati e ammoniti che violano i loro obblighi) va da 3 mesi a un anno e ricompiono poi le aggravanti di origine napoleonica (Progetto, [1873]).

Dalle posizioni del progetto del 1870 non si discosta invece quello presentato al Senato da Vigliani, che nella sua relazione sostiene che oziosità e vagabondaggio, "non racchiudendo le condizioni caratteristiche del dolo e del danno, non potevano, a rigor di principii, ricevere qualificazione di delitti, e (...), come azioni costituenti un pericolo sociale, dovevano entrare nel novero delle contravvenzioni" (Progetto, 1874, 143), anche se qui la "polizia punitiva" costituisce una parte del codice penale. In materia di vagabondaggio le disposizioni del progetto, che sono sostanzialmente le stesse del 1870, sono approvate dalla commissione del Senato incaricata dell'esame, ma alcune vengono poi in parte modificate nella discussione in aula, su proposta del commissario regio Eula: in particolare viene introdotto esplicitamente il requisito dell'intenzionalità; come per l'oziosità, anche per la punibilità del vagabondaggio è richiesta la contravvenzione all'ammonizione; vengono estese ai minori vagabondi le norme su quelli oziosi (Fonti, 1875, I, 937 s.; Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 301 s.).

Nella fase di preparazione del progetto Mancini non si arriva, come è noto a discutere del secondo libro e quindi neanche della parte relativa alla "polizia punitiva"; si può però notare che la commissione accoglie la proposta della prima sotto-commissione (Carrara e Nelli) e di Lucchini di mantenere nel codice le disposizioni di interesse generale e permanente e di togliere quelle già previste in leggi speciali o in progetti di legge o che potrebbero esserlo per il loro carattere specifico e transitorio, mentre la sottocommissione a cui è affidato il titolo specifico (Ellero e Tolomei) non fa alcuna proposta di modifica rispetto al testo già approvato dal Senato (Osservazioni, 1877, 95; Lavori, 1878, 301 s.; Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 302; Mele, 2002, 240 s.).

Con il primo tentativo operato da Zanardelli si accentua questa impostazione: in materia di "polizia punitiva" il secondo libro del codice contiene solamente "le norme sostanziali e comuni a qualsivoglia specie di contravvenzioni, (...) lasciando alle leggi speciali il regolare le singole classi di contravvenzioni"; per quanto riguarda il nostro tema, al progetto di codice viene allegato assieme ad altri tre (sulle armi, sulla tutela della pubblica morale e su quella della sicurezza personale e della proprietà pubblica e privata) anche un progetto di legge "per la repressione dell'oziosità, del vagabondaggio e dell'illecita mendicanza",²² in cui le disposizioni sono del tutto

22 Il sistema adottato nel progetto è forse stato suggerito da Luigi Lucchini, che comunque lo approva esplicitamente e critica invece il disegno di legge complessiva presentato da Depretis: "V'è (...) un argomento che sconsiglia addirittura dalla codificazione dei precetti di polizia punitiva, e suggerisce di trattarli separatamente in distinte leggi speciali quante sono le materie che li riguardano. Tale argomento deve riporsi nel bisogno di frequenti e larghi rimaneggiamenti dei singoli soggetti della polizia punitiva. Più la civiltà progredisce e si rendono più intimi e vari e complessi i rapporti sociali, e più si manifestano nuove e diverse esigenze nella polizia dei medesimi ... A misura che la schiera dei delitti va assottigliandosi, si allarga il campo delle trasgressioni; ma se il Codice di quelli può e deve agognare ad una certa stabilità e permanenza, la legislazione di queste deve poter offrire una

simili a quelle del progetto di codice già approvato dal Senato, ma si prevede che sia uno dei casi in cui, come stabilito nel progetto di codice, il giudice possa far scontare l'arresto in uno stabilimento pubblico di lavoro o nell'esecuzione di opere di pubblica utilità poiché "giustamente è censurato il metodo della legge vigente di applicare agli oziosi e ai vagabondi la pena detentiva pura e semplice, la quale non solo riesce inutile, ma è altresì assurda e dannosa, poiché costringe i contravventori a mantenersi forzatamente in quell'ozio, contro cui il legislatore deve appunto rivolgere la sua azione preventiva più che repressiva" (Progetto, 1883a, 18 s., 174 ss., 305 s.; Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 302 s.).

Dei successori di Zanardelli, Savelli, Pessina e Tajani, il primo accoglie il sistema delle leggi speciali (Progetto, 1883b), il secondo elimina dal codice il libro sulla polizia punitiva (Crivellari, Suman, 1890-96, I, CXLV s. e 77 ss.) e il terzo lo reinserisce, ma presenta solo il primo libro (Progetto, 1886); nessuno comunque arriva a occuparsi specificamente del nostro tema (Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 303 s.).

Finalmente con il secondo tentativo di Zanardelli l'obiettivo del codice unico viene raggiunto e il risultato finale è un "codice [che] riflette effettivamente, nella sostanza e nella forma, le aspirazioni scientifiche della penalistica civile di orientamento liberale", che entra in vigore "in mezzo alle speranze di pochi e ai timori di molti", poiché si tratta di un complesso normativo "liberale ed aperto, tecnicamente innovatore e culturalmente avanzato, [che] non somigliava granché all'Italia che doveva osservarlo e applicarlo" (Sbriccoli, 1990, 189 ss.).²³ In materia di contravvenzioni la soluzione che adotta è parzialmente diversa da quella proposta dallo stesso ministro nel suo primo progetto: nel codice trovano posto tanto le disposizioni generali sulle contravvenzioni quanto quelle relative alle singole classi che "hanno il duplice carattere di riguardare un complesso di rapporti e di persone, e di non essere esposte a mutevoli vicende ed a frequenti modificazioni legislative"; leggi speciali devono invece provvedere a quelle "particolari alla polizia di qualche istituto o di qualche ramo determinato di attività o di persone" o che "non hanno l'impronta di una certa stabilità. Sia per gli argomenti ai quali si riferiscono, sia per il bisogno di recarvi frequenti mutazioni suggerite dal succedersi e dal modificarsi delle circostanze". L'oziosità e il vagabondaggio (ma non la mendicizia) sono così esclusi non solo dai delitti ma anche dalle contravvenzioni sanzionate nel codice, "così per la

grande elasticità che la renda facilmente adattabile alle mutabili esigenze del vivere civile ... La materia della polizia punitiva richiede il sistema delle leggi speciali e distinte, in cui possano trattarsi con maggiore ampiezza e più compiutamente i diversi soggetti, che si confanno meglio alla discussione parlamentare e che possono essere singolarmente e facilmente emendate quando il bisogno lo richieda, senza incontrar speciose resistenze e senza turbare l'economia delle altre discipline" (Lucchini, 1883, 14 s.).

23 V. anche Nuvolone, 1985, 163 ss.; Colao, 1986, 111 ss.; Moccia, 1993, 563 ss.; Martone, 1996, Grosso, 1997, 14 s.; 185 ss.; Sbriccoli, 1998, 507 ss.; e, in senso più critico, Neppi Modona, Violante, 1978, 175 ss.; Neppi Modona, 1985, 220.

difficoltà di definirne con criteri positivi gli elementi, come per il bisogno di subordinare il trattamento degli oziosi e dei vagabondi alle peculiari esigenze dell'ambiente sociale e per la convenienza di coordinarle a quelle stabilite per altri fatti congeneri", lasciandone la previsione alla legge di pubblica sicurezza o ad altra legge speciale, "con quelle norme che i tempi e le circostanze suggeriranno, e che potranno, occorrendo, essere più agevolmente suscettive di riforma" (Relazione, 1887, 416 e 434 s.).

E la nuova legge di pubblica sicurezza, presentata da Crispi, ministro dell'Interno e presidente dello stesso Consiglio in cui Zanardelli è ministro di Grazia e Giustizia, pubblicata nel 1888 e poi coordinata con il codice l'anno seguente, è di tutt'altro segno: la legge, "informata ai principi del sospetto, illiberale e classista, sorreggeva l'azione di una polizia abituata alla più grande noncuranza per i diritti dei cittadini" (Sbriccoli, 1990, 194), e nasceva da una "proposta di ampio respiro e di vera e propria legittimazione della scelta amministrativa nella lotta alla criminalità ed all'opposizione politica (...) in linea con il programma di razionalizzazione dell'intero ordinamento dello Stato liberale che Crispi portò avanti durante il suo primo ministero", attuando "una riforma del sistema del sospetto, che legittimava definitivamente le pratiche illiberali" (Martone, 1996, 173 ss.)²⁴; ma la contraddizione è soltanto apparente, poiché quel codice e questa legge costituiscono (e sono già allora chiaramente percepite come) "due parti di un solo sistema legislativo (...) di un unico progetto di politica criminale" (Martone, 1996, 185 ss.). E, come in molti altri casi, anche per gli oziosi e i vagabondi la nuova legge di pubblica sicurezza prevede un trattamento tutt'altro che mite, che pone in essere una "spirale sanzionatoria" difficilmente eludibile e criminogena (Amato, 1967b, 235; Corso, 1979, 264 e 268; Petrini, 1996, 66 ss.): pur se con qualche garanzia maggiore rispetto al passato, la sanzione è ancora una volta l'ammonizione, che comporta, oltre ad alcune incapacità civili, amministrative, politiche e processuali, una serie di obblighi (il lavoro, la dimora stabile, il non associarsi a pregiudicati, l'uscita di casa e il rientro a determinate ore, il divieto di portare armi e di frequentare osterie o case di prostituzione), la cui violazione, quasi inevitabile, può avere conseguenze anche gravi (arresto sino a un anno, sottoposizione alla vigilanza speciale, invio al domicilio coatto) (l. 30 giugno 1889, n. 6144; Astengo, Sandri, 1889; Giovine, 1890; Puca, 1890; Tartaglione, 1890; Curcio, 1891; Campese, 1892; Ranelletti, 1908; Perroni, 1910; Rebora, 1915, Guidi, 1925).²⁵

24 V. anche Mereu, 1975, 207 s.; Guarnieri, 1995, 384 s.; Adorni, 2002, 216 ss.; giudizi di segno parzialmente o nettamente diverso in Amato, 1967a, 123 ss.; Corso, 1979, 261 ss.; Jensen, 1991, 181.

25 Sugli sviluppi della legislazione di pubblica sicurezza dall'Unità sino alla legge crispina v. Lucchini, 1881 b, 4 ss.; Lucchini, 1895, 43 ss.; De Rosa, 1895-1902, 360 ss.; Amato, 1967b, 223 ss.; Galizia, 1967, 491 ss.; D'Orsi, 1972, 8 ss.; Mereu, 1975, 197 ss.; Neppi Modona, Violante, 1978, 491 ss.; Corso, 1979, 260 ss.; Davis, 1989, 244 ss.; Petrini, 1996, 71 ss.; Petrini, 1997, 898 ss.

4.

Per il periodo che va dall'Unità al codice penale unitario, tenuto conto del doppio livello punitivo attuato nei confronti del vagabondaggio, è possibile, pur con tutte le cautele del caso, utilizzare sia i dati parziali e discontinui sull'ammonizione – sanzione comminata dalle leggi di pubblica sicurezza – sia le statistiche giudiziarie, per disegnare un quadro della diffusione del reato (o meglio della sua repressione) e delle sue caratteristiche in relazione agli altri. Ho detto con tutte le cautele del caso, per ragioni di ordine sia generale, sia particolare: infatti, se da un lato rimangono le note obiezioni di fondo al ricorso a tali fonti per quantificare le reali dimensioni dei fenomeni criminali, dall'altro nel caso specifico vanno tenuti presenti due elementi ulteriori e cioè che per un reato di questo genere la "cifra nera" può evidentemente raggiungere livelli significativamente elevati e che le statistiche giudiziarie italiane non sono redatte seguendo costantemente criteri univoci e invariabili. Per questi motivi i dati che fornirò vanno considerati non come validi in assoluto, ma come puramente indicativi e tuttavia possono a mio avviso essere comunque utili per indicare almeno delle linee di tendenza, che del resto spesso non fanno che confermare caratteristiche facilmente intuibili e persino ovvie.

Per quanto riguarda l'ammonizione, le informazioni statistiche, quando sono disponibili, sono "oltremodo incerte ed incomplete, e variano saltuariamente secondo i criteri con cui è applicato l'infausto istituto dell'ammonizione. Senza contare, poi, la grave sproporzione tra le denunce per l'ammonizione e le ammonizioni effettivamente pronunciate, dovuta all'abuso che di tali denunce hanno sempre fatto gli uffici di P. S.". Secondo i calcoli di Lucchini e di Florian e Cavaglieri, il numero di coloro che vengono ammoniti per anno (e non di coloro che si trovano sottoposti all'ammonizione) passerebbe comunque da una media di 6.918 (25,4 per 100.000 abitanti) per il periodo 1872–75 a 2.297 (7,8 per 100.000 abitanti) nel 1883–89 e a 744 (2,4 per 100.000 abitanti) nel 1892–96, cifre da cui rimangono fuori "i minorenni oziosi e vagabondi, pei quali furono presi i speciali provvedimenti del collocamento presso famiglie o del rinvio a istituti di educazione correzionale". Ci sarebbe quindi stato un calo considerevole in cifre sia assolute sia relative, che va riferito però più che all'entità del fenomeno, al numero di provvedimenti adottati, in relazione fra l'altro anche alle maggiori garanzie introdotte con la legge di pubblica sicurezza del 1889. Inoltre, questi dati dimostrerebbero che "la vita randagia è in Italia meno praticata che in altri paesi anche vicini" e che "in Italia il fenomeno si manifesta in forma e con gravità diversa dagli altri Stati, ove l'indice del vagabondaggio è molto più elevato e, per la maggior parte, in continuo aumento". Infine, se per i trienni 1886–89, 1890–93 e 1894–96 si scompongono i dati per regioni, si dovrebbe avere un quadro della distribuzione geografica del fenomeno, ma occorre tener conto che "diverso significato hanno queste cifre secondo che si riferiscano ad una regione o ad

un'altra" e inoltre si segnalano spostamenti consistenti nel breve periodo e contiguità fra regioni "che, notoriamente, si trovano in condizioni economiche molto differenti e in cui si manifestano in modo del tutto diverso tutte le forme di criminalità"; perciò si può ritenere che i risultati testimonino piuttosto della saltuarietà e arbitrarietà con cui si applica l'istituto dell'ammonizione, anche se la presenza costante di alcune regioni ai vertici della classifica (Campania e Molise, Lazio, Sicilia, Sardegna) appare comunque significativa (Lucchini, 1881a, 55 ss.; Lucchini, 1881b, 25 ss.; Florian, Cavaglieri, 1897–1900, II, 96 ss.).

Per quanto attiene invece alla repressione giudiziaria del vagabondaggio considerato come delitto, un primo elemento che risulta dall'esame dei dati, abbastanza omogenei, relativi all'ultimo decennio di applicazione del codice del 1859, è che a un netto calo del numero assoluto di condannati dai tribunali (che si accompagna a quello più generale del tasso di criminalità), ancora più significativo se si tiene conto del costante aumento della popolazione, fa riscontro una diminuzione molto meno sensibile, ma anche più costante, di quello dei condannati per oziosità e vagabondaggio, il che sembrerebbe indicare una (probabile) persistenza del fenomeno in misura molto maggiore rispetto agli altri comportamenti non conformi considerati di media gravità (cfr. tabella 1 e grafico 1) (Statistica, 1883; 1884–1891).

Se poi esaminiamo in dettaglio le informazioni relative ai condannati per vagabondaggio in un certo anno (tabella 2), confrontandoli con quelli dei condannati per altri delitti, emergono alcuni elementi interessanti. L'anno che ho preso in esame è il 1868 (Curcio, 1871), tenuto conto che, date le premesse sul valore relativo di questi dati, un anno vale l'altro e che col passare del tempo le notizie contenute nelle statistiche giudiziarie diventano sempre più scarse.

La prima considerazione da fare è che, se la percentuale d'imputati prosciolti è vicina a quella complessiva dei reati di competenza dei tribunali, diminuisce invece, anche se non di molto, quella dei condannati, poiché è maggiore quella dei minori di 14 anni privi di discernimento (grafici 2 e 3).

La seconda riguarda invece la recidività dei condannati e in questo caso le differenze sono più sensibili, poiché la percentuale di recidivi è quasi doppia e la maggior parte di questi sono recidivi nello stesso reato (grafici 4 e 5): per molti di coloro che sono riconosciuti colpevoli è evidente la scarsa propensione a cambiare genere di vita, o forse piuttosto le poche possibilità di farlo.²⁶

Per quanto riguarda l'età dei condannati, oltre al già ricordato maggior numero d'imputati minori di 14 anni riconosciuti privi di discernimento, è notevolmente più elevata anche la percentuale di quelli compresi fra i 14 e i 21 anni, mentre sono più basse quelle delle fasce d'età più alte, toccando quasi la metà per gli ultracinquantenni (tabella 3 e grafici 6 e 7): ciò, oltre a testimoniare della ovvia maggiore diffi-

26 In proposito v. anche Florian, Cavaglieri, 1897–1900, II, 197 ss.

coltà ad affrontare una vita errabonda col passare degli anni, conferma in qualche misura le denunce sulla gravità del fenomeno del vagabondaggio infantile e giovanile.²⁷

Più scontati sono altri risultati desumibili dalle statistiche giudiziarie. Così, rispetto al complesso dei condannati, sono maggiori la quota di uomini²⁸ e, fra questi, dei celibi (tabella 4 e grafici 8 e 9), quella degli analfabeti (tabella 5 e grafici 10 e 11)²⁹ e quella di coloro che risultano privi di un mestiere o di una condizione definiti, mentre calano tutte le altre provenienze sociali, in particolare la categoria degli addetti all'agricoltura, che invece fornisce in generale un buon terzo dei colpevoli di delitti (tabella 7 e grafici 14 e 15);³⁰ sono invece vicinissime le percentuali di cittadini rispetto agli stranieri, poiché in entrambi i casi la quasi totalità dei condannati sono regnicoli, ma si può anche notare che oltre i quattro quinti dei vagabondi hanno commesso il loro delitto all'interno del loro circondario, da cui si può desumere che gli spazi del girovagare sono in genere abbastanza ristretti (tabella 6 e grafici 12 e 13).

Sulla scorta di queste informazioni si può quindi tracciare una sorta di identikit del condannato per vagabondaggio. Si tratta per lo più di un maschio giovane, spesso un bambino o un adolescente, che in molti casi ha già subito altre condanne, privo di legami familiari, senza attività lavorative ben definite, che si sposta nei dintorni del luogo d'origine. Ma va tenuto presente che le statistiche non rivelano ulteriori elementi. Anzitutto accade spesso, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, che all'ammonizione si faccia ricorso da parte delle autorità di polizia anche contro oppositori politici, e non è affatto escluso che a volte questi si ritrovino fra gli ammoniti per oziosità e vagabondaggio, trasformati con ciò stesso in probabili candidati a una prossima condanna, poiché l'ammonizione è una "triste camicia di Nesso, da cui quasi mai possono spogliarsi" (Florian, Cavaglieri, II, 98). Inoltre le norme, nelle loro astratte e generiche previsioni e nell'arbitrarietà con cui vengono applicate (soprattutto per quel che riguarda il primo passo, quello dell'ammonizione), finiscono col poter colpire tutta una fascia di popolazione che, volontariamente o meno, si trova in una specie di zona grigia fra proletariato e sottoproletariato, in un periodo in cui i confini sono estremamente labili, dai disoccupati agli inabili al

27 Sul tema v. in particolare Curcio, 1874, 14 ss.; Bolis, 1879, 513 ss.; Florian, Cavaglieri, 1897-1900, II, 49 ss., XIII ss., 321 ss.; e per la Francia Rivière, 1902, 104 ss.

28 Cfr. in proposito Florian, Cavaglieri, 1897-1900, II, 54 ss.

29 Secondo Marro, 1887, 319 s., 388 ss., è invece determinante piuttosto "la limitazione delle facoltà intellettuali, [perché,] non permettendo a chi ne soffre facile impiego e togliendo anche l'animazione al lavoro, spinge questi meschini al vagabondaggio, alla questua ed al ladroneccio, e quindi a facili e ripetuti arresti e condanne" e più in generale una complessiva "debolezza psichico-fisica", che spiegherebbe la "svogliatezza generale alle occupazioni, che esigono tensione di mente o applicazione seguitata delle potenze muscolari", e spesso questa "svogliatezza o volubilità", più che "un effetto di depravazione", sarebbe "la conseguenza di uno stato infermiccio congenito, per l'eredità morbosa, per la discendenza da genitori alcoolisti, od alienati, o troppo giovani, od invecchiati".

30 Cfr. in proposito Florian, Cavaglieri, 1897-1900, II, 60 ss.

lavoro, da chi esercita mestieri ambulanti di incerto rendimento ai fanciulli orfani o abbandonati; basti pensare, per fare un esempio concreto, a quanto siano vicine al vagabondaggio le terribili condizioni in cui vivono i braccianti dell'Agro Romano o a quanto facilmente potrebbe cadere in tale stato un *caruso* di una zolfara siciliana.

Tabella 1: *Condannati per oziosità e vagabondaggio (1880–1889).*

Tabela 1: *Obsojeni postopaštva in potepuštva (1880–1889).*

anni	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889
condannati in totale	93170	88196	83131	80860	77916	55352	54479	52565	53438	55391
condannati per oziosità e vagabondaggio	10780	11415	11193	10069	9518	8092	7418	6116	4040	4120




Grafico 1: *Condannati per oziosità e vagabondaggio (1880-1889).*

Grafikon 1: *Obsojeni za lenobo in potepuštvo (1880-1889).*

Tabella 2: *Processi per oziosità e vagabondaggio per tribunali e Corti d'appello (1869).*


Tabela 2: *Procesi proti postopaštvu in potepuštvu po sodiščih in pritožbenih sodiščih (1869).*

Tribunali e Corti d'Appello	Numero dei reati	Numero degli imputati	Non luogo a procedere	Assolti	Minori di 14 anni senza discernim.	Rinviati a altre giurisdiz.	Condannati	Recidivi nello stesso reato	Recidivi in altri reati
Arezzo	8	6	1	1			4	1	2
Firenze	196	189	40	3		1	155	14	
Grosseto	18	18					18	3	
Montepulciano	7	7		2			5	2	
Pistoia	12	12		1			11	8	2
Rocca S. Casciano	3	2	1				1		
S. Miniato	7	10	3				7	3	
Siena	11	12	1	1	1		9	4	3
Totali Firenze	262	256	46	8	1	1	210	35	7
Livorno	211	215	17	25	3		170	14	53
Lucca	40	46	4	4			38		
Pisa	35	36		3			33	23	5
Porto Ferraio									
Volterra	14	14		2			12	7	5
Totali Lucca	300	311	21	34	3		253	44	63
Aquila	7	7	1				6	3	
Avezzano	2	2					2	1	1
Chieti	4	4		2			2	1	
Lanciano	5	5					5		2
Sulmona									
Teramo	8	7					7	3	
Totali Aquila	26	25	1	2			22	8	3
Castrovillari									
Catanzaro	2	2					2	1	
Cosenza	2	2					2		1
Gerace									
Monteleone	3	3					3	2	
Nicastro	11	16					16		1
Palmi	2	2					2		1
Reggio Calabria	12	13		3			10	6	
Rossano									
Totali Catanzaro	32	38		3			35	9	3
Ariano	2	2					2		
Avellino	12	13		1			12	5	3
Benevento	5	5		1			4	2	2
Campobasso									
Cassino	4	5					5		
Isernia	5	5		1			4	3	
Lagonegro									
Larino	2	2					2		
Matera	1	1					1		
Melfi	1	1					1		
Napoli	915	780	42	319	8		411	11	70
Potenza	13	14	1	1			12	7	1
Sala	4	4					4	2	1
Salerno	25	23		1			22	8	7
S. Angelo dei Lombardi	1	1					1	1	
S. Maria	23	23				1	22	5	1
Vallo									
Totali Napoli	1013	879	43	324	8	1	503	44	85

Bari	26	26	5	1			20	8	2
Lecce	9	10	2	4			4		
Lucera	8	9		1			8	1	
Taranto	1								
Trani	9	10	1				9		7
Totali Trani	53	55	8	6			41	9	9
Caltagirone									
Catania	65	73		10	42		21	8	3
Nicosia	1	1	1						
Totali Catania	66	74	1	10	42		21	8	3
Messina	56	56	5	4			47	8	3
Mistretta									
Patti									
Totali Messina	56	56	5	4			47	8	3
Caltanissetta	1								
Girgenti	4	7		4			3		
Modica									
Palermo	80	138	4		134				
Sciacca									
Siracusa	4	4		1			3		
Termini	8	8	1				7		
Trapani	2	2					2	1	1
Totali Palermo	99	159	5	5	134		15	1	1
Ancona	25	23	3		3		17	10	1
Ascoli	1	1					1		
Camerino	4	2					2	1	
Fermo	4	3					3	1	1
Macerata	9	13	1	1			11	6	4
Orvieto									
Perugia	17	20	7	1			12	8	4
Pesaro	4	4	1				3		
Rieti	2	2					2		
Spoleto	7	7	1	1			5	2	
Urbino	4	4				1	3	2	1
Totali Ancona	77	79	13	3	3	1	59	30	11
Bologna	33	33	4	6			23	14	9
Ferrara	6	6	2				4	3	
Forlì	6	6	1	2			3	2	1
Ravenna	12	11					11	5	5
Totali Bologna	57	56	7	8			41	24	15
Bergamo	3	3	2				1	1	
Bozzolo	6	6	1				5	4	
Breno	1	1	1						
Brescia	15	15	1	4			10	5	5
Castiglione delle Stiviere	3	3					3		
Crema	17	11				1	10	9	1
Cremona	15	16	3				13	10	3
Salò									
Totali Brescia	60	55	8	4		1	42	29	9
Cagliari	18	22					22	3	5
Lanusei	1	1					1		
Nuoro									
Oristano	1	1	1						
Sassari									
Tempio									
Totali Cagliari	20	24	1				23	3	5


Acqui	13	13					13	11	2	
Alessandria	4	4	2				2	1		
Asti	31	28	2	4			22	11	9	
Bobbio	1	1					1		1	
Casale	22	27	2				25	18	5	
Novi	3	3					3	2		
Tortona	5	3					3	3		
Vigevano	8	8	1				7	6		
Voghera	12	12					12	6		
Totali Casale	99	99	7	4			88	58	17	
Castelnuovo Garf.										
Chiavari	6	6					6	4		
Finalborgo	1	1					1	1		
Genova	54	50	8	6			36	5	17	
Massa	2	2					2	1		
Oneglia	2	2					2		2	
Pontremoli										
San Remo										
Sarzana	1	2					2			
Savona	10	10					10	6		
Totali Genova	76	73	8	6			59	17	19	
Busto Arsizio	5	3					3	1		
Como	7	7					7	1	2	
Lecco	4	4					4	4		
Lodi	22	25	6	4			15	13	2	
Milano	98	106	17	5			84	29	10	
Monza	1	1					1			
Pavia	29	28	4				24	11	2	
Sondrio	4	4	1				3	1		
Varese	13	15	2	1	2		10	4	6	
Totali Milano	183	193	30	10	2		151	64	22	
Borgotaro	4	2					2	2		
Modena	26	26	1	1			24	3	7	
Parma	4	4					4	2	1	
Pavullo	2	2	1				1			
Piacenza	4	6					6	4	1	
Reggio	4	4					4	3		
Totali Parma	44	44	2	1			41	14	9	
Alba	15	14	2	5			7	2	4	
Biella	5	5					5			
Cuneo	9	5					5	4		
Domodossola										
Ivrea	4	3					3	3		
Mondovì	7	7		1			6	5	1	
Novara	9	9		1			8	4	3	
Pallanza										
Pinerolo	5	5					5	2	2	
Saluzzo	7	6					6	3	3	
Susa										
Torino	61	81	10	17			54	54		
Varallo										
Vercelli	39	53	5				48	22	2	
Totali Torino	161	188	17	24			147	99	15	
TOTALI	assoluti	2684	2674	223	456	193	4	1798	504	299
REGNO*	percentuali			8,34	17,05	7,22	0,15	67,24	28,03	16,63
TOTALI	assoluti	41840	58957	16427		800		41730	7496	
GENERALI	percentuali			27,87		1,35		70,78	19,04	

* Escluse le province venete.




- non luogo a procedere, assolti, deceduti
- minori di 14 anni privi di discernimento, rinviati ad altre giurisdizioni
- condannati

Grafico 2: Risultati dei processi agli imputati di oziosità e vagabondaggio (1869).
Grafikon 2: Rezultati procesov proti obtoženim postopaštva in potepuštva (1869).



- non luogo a procedere, assolti, deceduti
- minori di 14 anni privi di discernimento, rinviati ad altre giurisdizioni
- condannati

Grafico 3: Risultati dei processi agli imputati di tutti i reati di competenza dei tribunali (1869).
Grafikon 3: Rezultati procesov proti obtoženim kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč (1869).



- condannati per la prima volta
- recidivi nello stesso reato
- recidivi in alto reato

Grafico 4: Condannati per oziosità e vagabondaggio recidivi (1869).
Grafikon 4: Obsojeni recidivnega postopaštva in potepuštva (1869).




Grafico 5: Condannati per tutti i reati di competenza dei tribunali recidivi (1869).
 Grafikon 5: Obsojeni vseh recidivnih kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč (1869).

Tabella 3: Condannati per vagabondaggio per classi d'età (1869).
 Tabela 3: Obsojeni potepuštva po starostnih razredih (1896).

Corte d'appello.	Minori di 14	Da 14 a 18	Da 18 a 21	Da 21 a 30	Da 30 a 50	Oltre 50	
Firenze	1	11	43	66	80	9	
Lucca	5	28	64	74	71	11	
Aquila		3	4	9	5		
Catanzaro		1	3	9	18	4	
Napoli	4	72	156	176	84	11	
Trani			8	20	9	4	
Catania		11	8	2			
Messina		2	18	10	14	3	
Palermo			1	9	4	1	
Ancona	1	1	8	20	26	3	
Bologna		4	11	14	11	1	
Brescia			2	15	20	5	
Cagliari				1	19	3	
Casale		6	7	43	31	1	
Genova			15	32	10	2	
Milano	1	7	38	46	48	11	
Parma		1	4	12	20	4	
Torino	1	28	40	39	35	5	
TOTALI	assoluti	13	175	430	597	505	78
REGNO	percentuali	0,72	9,73	23,92	33,20	28,09	4,34
TOTALI	assoluti	244	8410	16773	13077	3226	
GENERALI	percentuali	0,57	20,15	40,19	31,38	7,73	




Grafico 6: Condannati per oziosità e vagabondaggio per classi d'età (1869).
 Grafikon 6: Obsojeni postopaštva in potepuštva po starostnih razredih (1869).




Grafico 7: Condannati per tutti i reati di competenza dei tribunali per classi d'età (1869).

Grafikon 7: Obsojeni vseh kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč po starostnih razredih (1869).

Tabella 4: Condannati suddivisi per sesso e stato civile.

Tabela 4: Obsojeni po spolu in zakonskem stanu.

Corte d'appello	Uomini celibi	Uomini coniugati	Uomini vedovi	Donne nubili	Donne coniugate	Donne vedove	
Firenze	164	33	10	1	2		
Lucca	205	30	8	6	3	1	
Aquila	20	2					
Catanzaro	26	6	2		1		
Napoli	357	140	5		1		
Trani	24	15	2				
Catania	21						
Messina	42	2					
Palermo	12	1	2				
Ancona	45	8	1	4		1	
Bologna	37	4					
Brescia	34	7		1			
Cagliari	5	17	1				
Casale	81	6		1			
Genova	33	10	2	12	2		
Milano	107	22	13	4	3	2	
Parma	28	3	6	2		2	
Torino	111	16	16	1	2	2	
TOTALI	assoluti	1352	322	68	32	14	8
REGNO	percentuali	75,28	17,93	3,78	1,78	0,78	0,45
TOTALI	assoluti	20599	15603	2174	1061	1832	461
GENERALI	percentuali	49,36	37,39	5,21	2,54	4,39	1,10




Grafico 8: *Condannati per oziosità e vagabondaggio per sesso e stato civile (1869).*
 Grafikon 8: *Obsojeni postopaštva in potepuštva po spolu in zakonskem stanu.*




Grafico 9: *Condannati per tutti i reati di competenza dei tribunali per sesso e stato civile (1869).*
 Grafikon 9: *Obsojeni vseh kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč po spolu in zakonskem stanu (1869).*

Tabella 5: *Condannati suddivisi per sesso ed istruzione.*

Tabela 5: *Obsojeni po spolu in izobrazbi.*

Corti d'Appello	Uomini alfabeti	Donne alfabete	Uomini analfabeti	Donne analfabete	
Firenze	65	1	139	2	
Lucca	62	1	181	9	
Aquila	6		16		
Catanzaro	3		31	1	
Napoli	32		470	1	
Trani	6		35		
Catania	2		19		
Messina	4		43		
Palermo			15		
Ancona	9		45	5	
Bologna	8		33		
Brescia	17		24	1	
Cagliari			23		
Casale	45		42	1	
Genova	14	3	31	11	
Milano	83	2	59	7	
Parma	2		35	4	
Torino	56		87	5	
TOTALI	assoluti	414	7	1328	47
REGNO	percentuali	23,05	0,39	73,94	2,61
TOTALI	assoluti	12268		29462	
GENERALI	percentuali	29,40		70,60	




Grafico 10: *Condannati per oziosità e vagabondaggio per sesso e grado d'istruzione (1869).*

Grafikon 10: *Obsojeni postopaštva in potepuštva po spolu in izobrazbi (1869).*




Grafico 11: Condannati per tutti i reati di competenza dei tribunali per grado d'istruzione (1869).

Grafikon 11: Obsojeni vseh kaznivih dejanj v pristojnosti sodišča po izobrazbi. (1869).

Tabella 6: Condannati suddivisi per cittadinanza e domicilio (1869).

Tabela 6: Obsojeni po državljanstvu in kraju bivanja (1869).

Corti d'Appello	Cittadini	Stranieri	Nel circondario	Fuori circondario
Firenze	209	1	196	14
Lucca	253		242	11
Aquila	22		22	
Catanzaro	35		35	
Napoli	500	3	477	26
Trani	40	1	39	2
Catania	21		21	
Messina	46	1	45	2
Palermo	15		15	
Ancona	59		43	16
Bologna	41		36	5
Brescia	42		34	8
Cagliari	23		21	2
Casale	87	1	29	59
Genova	59		42	17
Milano	148	3	121	30
Parma	41		33	8
Torino	145	3	76	72
TOTALI	1786	13	1527	272
REGNO	99,28	0,72	84,88	15,12
TOTALI	41568	162		
GENERALI	99,61	0,39		




Grafico 12: Condannati per oziosità e vagabondaggio per cittadinanza e domicilio (1869).

Grafikon 12: Obsojeni postopaštva in potepuštva po državljanstvu in kraju bivanja (1869).





Grafico 13: Condannati per tutti i reati di competenza dei tribunali per cittadinanza (1869).

Grafikon 13: Obsojeni vseh kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč po državljanstvu (1869).

Tabella 7: *Condannati suddivisi per condizione o professione (1869).*

Tabela 7: *Obsojeni po položaju in poklicu (1869).*


Corti d'Appello	Propriet., benest.	Comm., profess.	Ministri culti	Impieg. civ. mil.	Altre arti e mestieri	Contad., agricolt.	Senza stato
Firenze					64	1	145
Lucca					61	3	189
Aquila					3	2	17
Catanzaro					2	21	12
Napoli		3	2	1	423	10	64
Trani		1			11	11	18
Catania					15		6
Messina					8		39
Palermo					4	4	7
Ancona					28	1	30
Bologna					16		25
Brescia					20	13	9
Cagliari							23
Casale		1			34	19	34
Genova					8	4	47
Milano					30	11	110
Parma					4	13	24
Torino		3			54	10	81
TOTALI	assoluti	8	2	1	785	123	880
REGNO	percentuali	0,44	0,11	0,05	43,64	6,84	48,92
TOTALI	assoluti	2380	1587	139	748	17593	14111
GENERALI	percentuali	5,70	3,80	0,33	1,79	42,16	33,81



- 1: benestanti, proprietari
- 2: commercianti, professionisti, industriali
- 3: ministri di culto
- 4: impiegati civili e militari
- 5: di altra condizione, arte o mestiere
- 6: agricoltori, contadini
- 7: senza possidenza o professione, privi di mezzi di sussistenza

Grafico 14: *Condannati per oziosità e vagabondaggio per condizione o professione (1869).*

Grafikon 14: *Obsojeni postopaštva in potepuštva po položaju in poklicu (1869).*



- 1: benestanti, proprietari
- 2: commercianti, professionisti, industriali
- 3: ministri di culto
- 4: impiegati civili e militari
- 5: di altra condizione, arte o mestiere
- 6: agricoltori, contadini
- 7: senza possidenza o professione, privi di mezzi di sussistenza

Grafico 15: Condannati per tutti i reati di competenza dei tribunali per condizione o professione (1869).

Grafikon 15: Obsojeni vseh kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč po položaju in poklicu (1869).

POTEPUŠTVO V ITALIJI 19. STOLETJA

Mario DA PASSANO

Univerza v Sassariju, Oddelek za zgodovino, I-07100 Sassari, Viale Umberto I, 52

e-mail: dap@uniss.it

POVZETEK

Če sprejmemo definicijo, kot to predlagajo sociologi, o zločinih (ali v tem primeru kaznivih dejanjih) brez žrtve, skovano za označevanje primerov zakonsko preganjanega obnašanja, pri katerem ni mogoče določiti neposredno prizadete osebe, saj gre za škodo ali grožnjo, prizadeto kolektivnemu interesu ali vrednoti oz. družbi kot celoti (ali domnevno taki), sodi v to kategorijo nedvomno tudi potepuštvo, v primeru, razumljeno kot zločin. Potepuštvo je prisotno v vseh obdobjih, vendar v različnih oblikah in razsežnostih ter z različnimi značilnostmi; od nastanka ustaljene oblike bivanja pa je razumljeno kot odklon, ki ga je treba nadzorovati ali preganjati, čeprav iz različnih vzrokov, odvisno pač od družbeno-ekonomskih razmer.

Že v času pred obravnavanim obdobjem je potepuštvo deležno včasih zelo trdih represivnih posegov, vendar so poskusi, da bi ga zavrli ali vsaj omejili, prepuščeni

predvsem administrativnim posegom z zelo širokimi mejami diskrecijske pravice ali celo samovolje za to zadolženih oblasti. Šele z začetkom procesa kazenske kodifikacije postane tudi ta oblika nekonformističnega obnašanja pravo kaznivo dejanje.

Kar zadeva posebej Italijo, sta se pred njeno združitvijo v posameznih državah soočila dva nasprotujoča si modela, francoski in habsburški. Code pénale iz leta 1810 prikazuje potepuštvu kot zločin, medtem ko ga avstrijski kazenski zakonik ne šteje med kazensko obravnavana vedenja (tega vprašanja se loteva samo poseben zakon iz leta 1873, dopolnjen z dodatnimi določili leta 1885). Zakone, podobne francoskim, dobimo tako v neapeljskih (1819), parmskih (1821) in savojskih (1839 in 1859) zakonikih, medtem ko na območju Lombardije in Veneta tovrstnih norm ni. To velja med drugim tudi za gregorijanske predpise ter toskanski (1853) in modenski (1855) kodeks. Medtem ko prihaja po združitvi Italije do doslednega vključevanja jasnih represivnih določil v zakone o javni varnosti, je v številnih osnutkih skupne zakonodaje, ki je nastajala okroglih trideset let, očitna težnja po brisanju določil francoskega izvora, dokler z Zanardellijevim zakonikom (1889) povsem ne izginejo iz kodeksov. S tem preide potepuštvu ponovno v pristojnost policije.

Za obdobja od združitve Italije do skupnega kazenskega zakonika je mogoče – z vso previdnostjo, ki jo terja primer – uporabiti tako delne in nepovezane podatke o opomilih – kazni, določene z zakoni o javni varnosti – kot tudi sodne statistike ter tako izrisati podobo razširjenosti tega pojava (ali bolje njegovega zatiranja) in njegovih značilnosti glede na druga kazniva dejanja.

Ključne besede: potepuštvu, zakonodaja, pravni sistem, pravna zgodovina, Italija, 19. stoletje

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- Adorni, D. (2002):** L'Italia crispina. Riforme e repressione. 1867–1896. Milano, Sansoni.
- Allsop, K. (1967):** Hard travellin'. The hobo and his history. New York, Hodder and Stoughton.
- Amato, G. (1967a):** La libertà personale. In: Barile, P. (ed.): La pubblica sicurezza. Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, IV–2. Vicenza, N. Pozza.
- Amato, G. (1967b):** Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale. Milano, Giuffrè.
- Anderson, N. (1923):** The hobo. The sociology of the homeless man. Chicago, The University of Chicago Press.
- Anderson, N. (1940):** Men on the move. Chicago, The University of Chicago Press.
- Anderson, N. (1975):** The American hobo. An autobiography. Leiden, Brill.

- Astengo, C., Sandri, G. (1889):** La nuova legge sulla pubblica sicurezza con riferimento anche alle disposizioni in vigore sul personale di p. s. e a quelle di polizia giudiziaria, commentata con la scorta della dottrina, degli atti parlamentari e della giurisprudenza. Roma, Cecchini.
- Bataillon, M. (1969):** Pícaros y picaresca. Madrid, Taurus.
- Beier, A. L. (1985):** Masterless men. The vagrancy problem in England. 1560–1640. London – New York, Methuen.
- Blackburn, A. (1979):** The myth of the pícaro. Continuity and transformation of the picaresque novel. Chapel Hill, University of North Carolina Press.
- Bolis, G. (1879):** La polizia e le classi pericolose della società. Studi. Bologna, Zanichelli.
- Braudel, F. (1966):** La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Paris, Colin.
- Bufalini, F. (1880):** La legge di pubblica sicurezza spiegata nella pratica e nella giurisprudenza, ovvero commentario teorico-pratico della legge e del regolamento di pubblica sicurezza, seguito da un copioso repertorio alfabetico delle più importanti materie. Torino, Unione Tipografico-Editrice.
- Campese, A. (1892):** Ammonizione. In: Enciclopedia giuridica italiana, *II*-2. Milano, L. Vallardi.
- Camporesi, P. (ed.) (1973):** Il libro dei vagabondi. Torino, G. Einaudi.
- Chandler, F. W. (1907):** The literature of roguery. Boston-New York-Houghton, Mifflin and Co. (Rist. anast. 1974. New York, B. Franklin.)
- Cavanna A., Vanzelli G. (2000):** Il primo progetto di codice penale per la Lombardia napoleonica (1801–1802). Padova, Cedam.
- Codice criminale (1855):** Codice criminale e di procedura criminale per gli Stati Estensi. Modena, Eredi Soliani Tipografi Reali. (Rist. anast. 2002. Padova, Cedam.)
- Codice generale (1787):** Codice generale sopra i delitti e le pene. Vienna-Rovereto, s. n.
- Codice de' delitti (1803):** Codice de' delitti e delle gravi trasgressioni politiche. Vienna, T. de Trattner.
- Codice dei delitti (1811):** Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia. Milano, Reale Stamperia. (Rist. anast. 2002. Padova, Cedam.)
- Codice penale (1807):** Codice penale per il Principato di Lucca. S. n. t. (Rist. anast. 2000. Padova, Cedam.)
- Codice penale (1808):** Codice penale per il Principato di Piombino. S. n. t. (Rist. anast. 2001. Padova, Cedam.)
- Codice penale (1813²):** Codice penale, tradotto d'ordine di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie, per uso de' suoi Stati. Napoli, Fonderia Reale e Stamperia della Segreteria di Stato.

- Codice penale (1815):** Codice penale universale austriaco. Milano, Imperial Regia Stamperia; Venezia, F. Andreola. (Rist. anast. 1999. Padova, Cedam.)
- Codice penale (1820):** Codice penale per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla. Parma, Ducale Tipografia. (Rist. anast. 1991. Padova, Cedam.)
- Codice penale (1839):** Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale. (Rist. anast. 1993. Padova, Cedam.)
- Codice penale (1845):** Codice penale per il Ducato di Baden. In: Mori, F. A. (ed.) (1846–47): Scritti germanici di diritto criminale, IV. Livorno, s. n.
- Codice penale (1852):** Il codice penale austriaco sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni. Venezia, G. Cecchini.
- Codice penale (1853):** Codice penale pel Granducato di Toscana. Firenze, Stamperia Granducale. (Rist. anast. 1995. Padova, Cedam.)
- Codice penale (1859):** Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale.
- Codice per lo Regno (1819):** Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte seconda. Leggi penali. Napoli, Real Tipografia del Ministro di Stato della Cancelleria Generale. (Rist. anast. 1996. Padova, Cedam.)
- Colao, F. (1986):** Le ideologie penalistiche fra Ottocento e Novecento. In: Mazzacane, A. (ed.): I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento. Napoli, Liguori.
- Collezione dei travagli (1807):** Collezione dei travagli sul Codice penale pel Regno d'Italia. Brescia, N. Bettoni.
- Colocci, A. (1889):** Gli zingari. Storia di un popolo errante. Torino, Loescher. (Rist. anast. 1971. Bologna, Forni.)
- Correa, S. (1866):** La sicurezza pubblica del Regno d'Italia esposta nelle sue leggi, nella sua organizzazione e nei suoi rapporti col diritto pubblico dello Stato ed internazionale privato. Firenze, Tipografia Cavour.
- Corso, G. (1979):** L'ordine pubblico. Bologna, Il Mulino.
- Criado de Val, M. (1979):** La picaresca. Orígenes, textos y estructura. Actas del I Congreso internacional sobre la picaresca. Madrid, Fundación Universitaria Española.
- Crivellari, G., Suman, G. (1890–96):** Il codice penale per il Regno d'Italia. Torino, Unione Tipografico-Editrice.
- Cros, E. (1967):** Protée et le gueux. Paris, Didier.
- Curcio, G. (1871):** Sopra le statistiche penali del Regno d'Italia dell'anno 1869 confrontate con quelle di varii anni precedenti. Firenze, Stamperia Nazionale.
- Curcio, G. (1874):** Delle persone sospette in Italia. Milano, Tipografia Editrice Lombarda.
- Curcio, G. (1891):** Commentario teorico-pratico della legge di pubblica sicurezza approvata in testo unico e coordinata col codice penale col r. decreto 30 giugno

1889 n. 6144, n. 3 seguito da un completo repertorio alfabetico-etimologico-giuridico. Torino, Unione Tipografico-Editrice.

- Da Passano, M. (1984):** Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823–1844). Milano, Giuffrè.
- Da Passano, M. (1996):** Il problema dell'unificazione legislativa e l'abrogazione del codice napoletano. In: Codice per lo Regno (1819). (Rist. anast. 1996. Padova, Cedam.)
- Da Passano, M. (2000):** Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero. Torino, Giappichelli.
- Darnaud, E. (1876):** Vagabonds et mendiants. Etude de droit pénal. Paris, E. Leroux.
- Davis, J. A., (1988):** Conflict and control. Law and order in Ninetenth-Century Italy. Atlantic Highlands N. J., Humanities Press International.
- Dawson, W. H. (1910):** The vagrancy problem. The case for measures of restraint for tramps, loafers, and unemployables. London, King & Son.
- Del Monte, A. (1957):** Itinerario del romanzo picaresco spagnolo. Firenze, Sansoni.
- De Rosa, G. (1895–1902):** Sicurezza pubblica. In: Il digesto italiano, XXI/III–2. Torino, Unione Tipografico-Editrice.
- D'Orsi, A. (1972):** Il potere repressivo. La polizia. Le forze dell'ordine italiano. Milano, G. Feltrinelli.
- Dubief, F. (1911):** La question du vagabondage. Paris, Fasquelle.
- Dupont-Bouchat, M.-S. (1992):** L'invention de la prison "moderne": les modèles nordiques (XVI^e–XVIII^e siècle). In: Garnot, B. (ed.): Histoire et criminalité de l'antiquité au XX^e siècle. Nouvelles approches. Dijon, EUD.
- Dyonet, N. (1997):** La maréchaussée et la ville en France au XVIII^e siècle. In: Rousseaux, X., Lévy, R. (eds.): Le pénal dans tous ses états. Justice, Etats et société en Europe (XII^e–XX^e siècles). Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint Louis.
- Etulian, R. W. (ed.) (1979):** Jack London on the road. The tramp diary and other hobo writings. Longan, Utah State University Press.
- Fanfani, A. (1953):** Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII. Milano, Giuffrè.
- Ferretti, E. (1890):** Commentario teorico-pratico della nuova legge di pubblica sicurezza del Regno d'Italia, con la comparazione dei codici penali, civili e militari d'Italia e dei principali Stati di Europa e con le dilucidazioni desunte dal giure romano, i commenti per ogni articolo, paragrafo per paragrafo, un sunto degli atti ufficiali, le disposizioni del diritto romano, dei codici italiani ed esteri, i principi generali di diritto. Napoli, Tipografia N. Jovene e C.
- Florian, E., Cavaglieri, G. (1897–1900):** I vagabondi. Studio sociologico-giuridico. Torino, F.lli Bocca.

- Fonti (1875):** Le fonti del codice penale italiano. Roma, Eredi Botta.
- Galizia, M. (1967):** La libertà di circolazione. In: Barile, P. (ed.): La pubblica sicurezza. Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, IV-2. Vicenza, N. Pozza.
- Geremek, B. (1973):** Il pauperismo nell'età preindustriale (secoli XIV-XVIII). In: Storia d'Italia, V-1: I documenti. Torino, G. Einaudi.
- Geremek, B. (1980):** Inutiles au monde. Truands et misérables dans l'Europe moderne (1350-1600). Paris, Gallimard-Julliard.
- Geremek, B. (1988):** I figli di Caino. L'immagine dei poveri e dei vagabondi nella letteratura europea dal XV al XVII secolo. Milano, Il Saggiatore.
- Gilmore, H. W. (1940):** The beggar. Chapel Hill, University North Carolina Press.
- Giovine, F. (1890):** Manuale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ossia precetti legali e pratici per l'ufficiale di polizia giudiziaria (sindaci, assessori municipali, ufficiali di pubblica sicurezza, ufficiali e sott'ufficiali dei carabinieri) e per l'agente di pubblica sicurezza (carabinieri, guardie di città, guardie campestri, di finanza, forestali, carcerarie e daziarie) nell'esercizio delle loro funzioni, rifatto sulla vigente legislazione. Napoli, E. Pietrocola.
- Gomez Yebra, A. A. (1988):** El niño-pícaro literario de los Siglos de Oro. Barcelona, Anthropos.
- Grosso, C. F. (1997):** Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano fra Ottocento e Novecento. In: Violante, L. (ed.): Storia d'Italia. Annali, 12: La criminalità. Torino, G. Einaudi.
- Guarnieri, C. (1995):** L'ordine pubblico e la giustizia penale. In: Romanelli, R. (ed.): Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi. Roma, Donzelli.
- Guidi, G. (1925):** Sicurezza pubblica. In: Enciclopedia giuridica italiana, XV/II-2. Milano, Società Editrice Libreria.
- Gutton, J.-P. (1974):** La société et les pauvres en Europe (XVI^e-XVIII^e siècles). Paris, PUF.
- Isacco, V., Salvarezza, C. (1867):** Commentario alla legge sulla pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 e relativo regolamento. Firenze, Fodratti.
- Jensen, R. B. (1991).** Liberty and order. The theory and practice of Italian public security policy 1848 to the crisis of the 1890. New York, Garland.
- Kenrick, D. (1995):** Zingari. Dall'India al Mediterraneo. La migrazione degli zingari. Roma, Anicia.
- Kerouac, J. (1950):** The Dharma bums. London, Deutsch.
- Kerouac, J. (1957):** On the road. New York, Virgin Press.
- Lascoumes, P., Poncela, P., Lenoël, P. (1989):** Au nom de l'ordre. Une histoire politique du code pénal. Paris, Hachette.
- Laurenti, J. J. (1968):** Ensayo de una bibliografía de la literatura picaresca española (años 1554-1964). Madrid, CSIC.

- Laurenti, J. J. (1970):** Estudio sobre la novela picaresca española. Madrid, CSIC.
- Laurenti, J. J. (1997):** Catálogo bibliográfico de la literatura picaresca (siglos XVI–XX). Suplemento. Kassel, Reichenberg.
- Lavori (1878):** Progetto del codice penale del Regno d'Italia. Lavori della commissione istituita con decreto del 18 maggio 1876 dal Ministro Guardasigilli (Mancini). Parte seconda. Processi verbali ed emendamenti relativi al libro secondo del progetto (novembre-dicembre 1877). Roma, Stamperia Reale.
- Legge sui delitti (1808):** Legge sui delitti e sulle pene (n. 143). Bullettino delle leggi, anno 1808, n. 37. Napoli, Stamperia Simoniana. (Rist. anast. 1998. In: Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808). Padova, Cedam.)
- Legge sulla giurisdizione (1808):** Legge sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale (n. 153). Bullettino delle leggi, anno 1808, n. 41. Napoli, Stamperia Simoniana. (Rist. anast. 1998. In: Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808). Padova, Cedam.)
- Leggi civili (1827):** Leggi civili e criminali pel Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di S. S. R. M. il Re Carlo Felice. Torino, Alliana.
- Leggi criminali (1824):** Delle leggi criminali e procedura criminale. Archivio di Stato di Torino. Sala 34, guard. 26, Sardegna. Carte relative alla legislazione, cart. 3, reg. 9.
- Leggi e Costituzioni (1723):** Leggi e Costituzioni di S. M. da osservarsi nelle materie civili e criminali ne' Stati della M. S., tanto di qua che di la de' monti e colli. Torino, Valetta.
- Leggi e Costituzioni (1729):** Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. Torino, Academia Reale.
- Leggi e costituzioni (1770):** Leggi e costituzioni di Sua Maestà. Torino, Stamperia Reale.
- Le Goff, J. (1965):** La civilisation de l'Occident médiéval. Paris, Artaud.
- Lettera (1839):** Lettera di S. E. il Guarda-Sigilli di S. M. del 28 marzo 1839 a S. E. il Vice-Presidente del Consiglio di Stato. Archivio di Stato di Torino. Giuridico, sala 14–56, Codice penale e di procedura penale. Progetti e osservazioni, m. 5.
- Levasseur, E. (1900–01²):** Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789. Paris, A. Rousseau.
- Levasseur, E. (1903–04²):** Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France de 1789 à 1870. Paris, A. Rousseau.
- Loché, J.-G. (1827–32):** La législation civile, commerciale et pénale de la France. Paris, Treuttel et Wurtz.
- London, J. (1907):** The Road. New York, The Macmillan Co.
- Loretelli, R. (1984):** Da pícaro a pícaro. Le trasformazioni di un genere letterario dalla Spagna all'Inghilterra. Roma, Bulzoni.

- Loretelli, R. (1993):** Storie di vagabondi. Dai libri del pícaro ai romanzi del Settecento. Torino, Eureka.
- Lorgnier, J. (1995–96):** Un officier de robe courte entre justice et injustice: le prévôt des maréchaux. Histoire de la Justice, 8–9. Paris, AFHJ.
- Lucchini, L. (1881a):** Gli istituti di polizia preventiva. In: Atti del secondo congresso giuridico italiano internazionale tenuto in Torino l'anno 1880. Torino, Eredi Botta.
- Lucchini, L. (1881b):** Sull'ammonizione e il domicilio coatto secondo la vigente legislazione italiana. Studi statistici e critici. Annali di statistica, s. 2^a, XXV. Roma, Eredi Botta.
- Lucchini, L. (1883):** La riforma della legge di pubblica sicurezza. Rivista penale, XVIII. Firenze, Le Monnier.
- Lucchini (1895):** Ammonizione. In: Il digesto italiano, III/I. Torino, Unione Tipografico-Editrice.
- Maravall, J. A. (1986):** La literatura picaresca desde la historia social (siglos XVI y XVII). Madrid, Taurus.
- Marie, A. A., Meunier, R. (1908):** Les vagabonds. Paris, Giard et Brière.
- Marro, A. (1887):** I caratteri dei delinquenti. Studio antropologico-sociologico. Torino, Bocca.
- Martone, L. (1996):** La difesa dell'ordine. Il dibattito parlamentare del 1888 sulla legge di pubblica sicurezza. In: Martone, L. (ed.): Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento. Napoli, Istituto Universitario Orientale.
- Massidda, G. (1913):** Discoli e vagabondi in Sardegna. Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Cagliari, V. Cagliari, G. Dessì.
- Mele, F. (2002):** Un codice unico per un'Italia nuova. Il progetto di codice penale di Pasquale Stanislao Mancini. Roma, Carocci.
- Meneghetti Casarin, F. (1984):** I vagabondi. La società e lo Stato nella Repubblica veneta alla fine del '700. Roma, Jouvence.
- Mereu, I. (1975):** Cenni storici sulle misure di prevenzione nell'Italia "liberale" (1852–1894). In: Centro nazionale di difesa e prevenzione sociale. Convegni di studio "E. De Nicola". Problemi attuali di diritto e procedura penale. Le misure di prevenzione. Atti del convegno. Milano, Giuffrè.
- Minuta seconda (1839):** Progetto di codice penale. Minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti. Archivio di Stato di Torino. Giuridico, sala 14–56, Codice penale e di procedura penale. Progetti e osservazioni, m. 5.
- Moccia, S. (1993):** Ideologie e diritto nel sistema sanzionatorio del codice Zanardelli. In: Vinciguerra, S. (ed.): Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli. Padova, Cedam.

- Molho, M. (1968):** *Romans picaresques espagnols*. Paris, Gallimard.
- Molho, M. (1972):** *Introducción al pensamiento picaresco*. Madrid, Anaya.
- Monkonn, E. H. (ed.) (1984):** *Walking to work. Tramps in America. 1790–1935*. Lincoln, University of Nebraska Press.
- Narciso, L. (1990):** *La maschera e il pregiudizio. Storia degli zingari*. Roma, Melusina.
- Neppi Modona, G., Violante, L. (1978):** *Poteri dello Stato e sistema penale*. Torino, Tirrenia.
- Neppi Modona, G. (1985):** *Il codice penale italiano del 1889*. In: Levra, U. (ed.): *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*. Milano, Electa.
- Nuvolone, P. (1985):** *Giuseppe Zanardelli e il codice penale del 1889*. In: Chiarini, R. (ed.): *Giuseppe Zanardelli*. Milano, F. Angeli.
- Observations des Tribunaux criminels (an XIII):** *Observations des Tribunaux criminels sur le projet de Code criminel*. Paris, Imprimerie Imperiale.
- Observations des Tribunaux d'appel (an XIII):** *Observations des Tribunaux d'appel sur le projet de Code criminel*. Paris, Imprimerie Imperiale.
- Osservazioni (1825):** *Osservazioni alle leggi criminali e procedura criminale di Sardegna*. Archivio di Stato di Torino. Sala 34, guard. 26, Sardegna. Carte relative alla legislazione, cart. 3, reg. 7.
- Osservazioni (1833):** *Osservazioni del Senato di Genova sul progetto di Codice penale; Id. du Senat de Nice; Id. del Senato di Piemonte; Id. du Senat de Savoie; Id. della Regia Camera de' Conti*. Archivio di Stato di Torino. Giuridico, sala 14–56, Codice penale e di procedura penale. Progetti e osservazioni, m. 1.
- Osservazioni (1877):** *Progetto del Codice penale del Regno d'Italia. Osservazioni e proposte di emendamenti delle sottocommissioni nelle quali fu divisa la Commissione governativa istituita dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei culti (Mancini) sul secondo libro del progetto*. Roma, Stamperia Reale.
- Parere (1826):** *Parere del Supremo Consiglio sulla collezione delle leggi civili e criminali della Sardegna e delle relative procedure*. Archivio di Stato di Torino. Sala 34, guard. 26, Sardegna. Carte relative alla legislazione, cart. 3, reg. 10.
- Parker, A. A. (1967):** *Literature and the delinquent. The picaresque novel in Spain and Europe. 1599–1753*. Edinburgh, Edinburgh University Press.
- Paulian, L. (1893):** *Paris qui mendie. Mal et remède*. Paris, P. Ollendorff.
- Paultre, C. (1906):** *De la répression du vagabondage et de la mendicité en France sous l'Ancien régime*. Paris, Larose-Sirey.
- Perroni, L. (1910).** *La legge di pubblica sicurezza*. In: Pessina, E. (ed.): *Enciclopedia del diritto penale*, XIII. Milano, Società Editrice Libreria.
- Petrini, D. (1996):** *La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum*. Napoli, Jovene.

- Petrini, D. (1997):** Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emarginazione. In: Violante, L. (ed.): *Storia d'Italia. Annali, 12: La criminalità*. Torino, G. Einaudi.
- Piadena, P. (1983):** *Polizia e mendicizia a Parigi tra Sei e Settecento*. Torino, Tirrenia.
- Picaresque (1976):** *Picaresque espagnole*. Montpellier, Centre d'études sociocritiques.
- Picaresque (1978):** *Picaresque européenne*. Montpellier, Centre d'études sociocritiques.
- Predari, F. (1841):** *Origine e vicende degli zingari*. Milano, P. Lampato. (Rist. anast. 1997. Bologna, Forni.)
- Processi (1839):** *Processi verbali del Consiglio di Stato. Esame del progetto di Codice penale*. Archivio di Stato di Torino. Giuridico, sala 14-56, Codice penale e di procedura penale. Progetti e osservazioni, m. 5.
- Progetto (1833):** [Progetto di codice penale]. Biblioteca Reale di Torino. Manoscritti di storia patria, ms. 1036, II.
- Progetto (1870):** *Il progetto del Codice penale pel Regno d'Italia coi lavori preparatorj per la sua compilazione raccolti ed ordinati sui documenti ufficiali*. Firenze, Stamperia Reale.
- Progetto [1873]:** *Progetto del Codice penale pel Regno d'Italia lasciato nel Ministero dal Commendatore G. De Falco Ministro di Grazia e Giustizia*. S. n. t.
- Progetto (1874):** *Progetto del nuovo Codice penale per il Regno d'Italia presentato al Senato il 24 febbraio 1874 da O. Vigliani, Ministro di Grazia e Giustizia, preceduto dalla relazione del Ministro*. Testo Ufficiale. Milano, F.lli Treves.
- Progetto (1883a):** *Relazione e progetto lasciato in corso di studio dal Ministro Zanardelli*. In: *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Documenti. Legisl. XV, sess. unica, n. 150 A. Allegati al progetto del Codice penale del Regno d'Italia presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Savelli) nella tornata del 26 novembre 1883*. Roma, Stamperia Reale D. Ripamonti.
- Progetto (1883b):** *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Documenti. Legisl. XV, sess. unica, n. 150. Progetto del Codice penale del Regno d'Italia presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Savelli) nella tornata del 26 novembre 1883*. Roma, Stamperia Reale D. Ripamonti.
- Progetto (1886):** *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Documenti. Legisl. XVI, sess. 1^a, n. 74. Progetto del Codice penale del Regno d'Italia (Libro primo) presentato dal Ministro di grazia e Giustizia (Tajani). Seduta del 23 novembre 1886*. Roma, Stamperia Reale D. Ripamonti.
- Projet (1802):** *Projet de code criminel, correctionnel et de police, présenté par la commission nommée par le Gouvernement*. Paris, Imprimerie de la République.

- Puca, A. (1890):** Commentario alla legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889. Napoli, E. Pietrocola.
- Ranelletti, O. (1908):** La polizia di sicurezza. In: Orlando, V. E. (ed.): Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, IV-1. Milano, Società editrice Libreria.
- Rebora, M. (1915):** Oziosi e vagabondi. In: Enciclopedia giuridica italiana, XII/II. Milano, Società Editrice Libreria.
- Recueil [1791]:** Recueil des dispositions du code des délits et des peines et des lois sur la police rurale et municipale. S. n. t.
- Regolamento (1832):** Regolamento sui delitti e sulle pene. S. n. t. (Rist. anast. 2000. In: I regolamenti di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832). Padova, Cedam.)
- Regolamento (1853):** Regolamento di polizia punitiva pel Granducato di Toscana. Firenze, Stamperia Granducale. (Rist. anast. 1995. In: Codice penale pel Granducato di Toscana (1853). Padova, Cedam.)
- Regolamento (1854):** Regolamento di polizia per gli Stati estensi. Modena, Tipografia della Regia-Ducal Camera.
- Relazione (1887):** Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Documenti. Legisl. XVI, sess. 2^a, n. 28. Progetto del Codice penale del Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli). Seduta del 22 novembre 1887. I, Relazione ministeriale (Libro I). II, Relazione ministeriale (Libri secondo e terzo). Roma, Stamperia Reale D. Ripamonti.
- Rey Hazas, A. (1990):** La novela picaresca. Madrid, Anaya.
- Ribton-Turner, Ch. J. (1887):** A history of vagrants and vagrancy and beggars and begging. London, Chapman and Hall. (Rist. anast. 1972. Montclair, Patterson Smith.)
- Ricapito, J. V. (1980):** Bibliografía razonada y anotada de las obras maestras de la picaresca española. Madrid, Castalia.
- Rico, F. (2000):** La novela picaresca y el punto de vista. Barcelona, Seix Barral.
- Risposte (1833):** Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti sul progetto di Codice penale. Archivio di Stato di Torino. Giuridico, sala 14-56, Codice penale e di procedura penale. Progetti e osservazioni, m. 1.
- Rivière, L. (1902):** Mendians et vagabonds. Paris, V. Decoffre.
- Royer, J.-P. (1995):** Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République. Paris, PUF.
- Sbriccoli, M. (1990):** La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita. In: Schiavone, A. (ed.): Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica. Roma - Bari, Laterza.

- Sbriccoli, M. (1998):** Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860–1990). In: Violante, L., Minervini, L. (eds.): *Storia d'Italia. Annali*, 14: *Legge Diritto Giustizia*. Torino, G. Einaudi.
- Schur, E. M. (1965):** *Crimes without victims. Deviant behavior and public policy. Abortion, homosexuality, drug addition*. Englewood Cliffs N. J., Prentice-Hall.
- Schur, E. M., Bedau, H. A. (1974):** *Victimless crimes. Two sides of a controversy*. Englewood Cliffs N. J., Prentice-Hall.
- Starke, B. (1931):** *Touch and go. The Story of a Girl's Escape*. London, J. Cape.
- Statistica (1883):** *Statistica giudiziaria degli affari penali per l'anno 1880 confrontata con quelle degli anni precedenti*. Roma, Sinimberghi.
- Statistica (1884–91):** *Statistica giudiziaria penale per l'anno 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889*. Roma, Botta, Bertero, Civelli.
- Tartaglione, T. (1890):** *La Legge di pubblica sicurezza esposta con annotazioni, richiami e confronti*. Grosseto, Tipografia F. Perozzo.
- Thompson, B. (1937):** *Sister of the road. The autobiography of Box-Car Bertha as told Dr. Ben L. Reitman [Ben Lewis]*. New York, The Macauley Co.
- Vaux de Foletier, F. de (1970):** *Mille ans d'histoire des tsiganes*. Paris, P. Fayard.
- Vexliard, A. (1956):** *Introduction à la sociologie du vagabondage*. Paris, M. Rivière.
- Viaggio, G. (1997):** *Storia degli zingari in Italia*. Roma, Anicia.
- Il viaggio (1992):** *Il viaggio e la sosta. Storia e geografia della marginalità zingara*. Padova, Cluep.
- Wiernicki, K. (1997):** *Nomadi per forza. Storia degli zingari*. Milano, Rusconi.
- Vigié, M. (1985):** *Les galériens du Roi*. Paris, Fayard.
- Vilar, P. (1979):** *Le picarisme espagnol: de l'interférence des marginalités à leur sublimation esthétique*. In : *Les marginaux et les exclus dans l'histoire*. Paris, UGE.
- Woolf, S. J. (1986):** *The Poor in Western Europe in the Eighteenth and Nineteenth Centuries*. London – New York, Methuen.
- Woolf, S. J. (1988):** *Porca miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna*. Roma – Bari, Laterza.
- Zysberg, A. (1987):** *Les galériens. Vie et destin de 60.000 forçats sur les galères de France, 1680 – 1748*. Paris, Seuil.